



ATTO DIRIGENZIALE

Codifica adempimenti L.R. 15/08 (trasparenza)	
Ufficio istruttore	Sezione Demanio e Patrimonio
Tipo materia	PR Puglia FESR-FSE+ 2021-2027
Materia	Asse II
Sotto Materia	Azione 2.6- Sub-Azione 2.6.2 - "interventi per il contrasto all'erosione costiera"
Riservato	NO
Pubblicazione integrale	SI
Obblighi D.Lgs 33/2013	Art. 3, 23, 26 e 27 D.lgs. 33/2013.
Tipologia	Graduatoria
Adempimenti di inventariazione	NO

N. 00216 del 15/04/2026 del Registro delle Determinazioni della UOR 108

Codice CIFRA (Identificativo Proposta): 108/DIR/2026/00248

OGGETTO: PR Puglia FESR 2021 – 2027. Priorità II “Economia Verde”. Azione 2.6 “Interventi per il contrasto all’erosione costiera e il ripristino della naturale dinamica costiera”. Sub Azione 2.6.2 “Interventi per il contrasto all’erosione costiera”. Avviso pubblico per la selezione di interventi finalizzati alla mitigazione dei fenomeni di erosione delle coste basse pugliesi. Approvazione graduatoria definitiva.



Il giorno 15/04/2026,

IL DIRIGENTE DELLA STRUTTURA PROPONENTE

LA DIRIGENTE DELLA SEZIONE DEMANIO E PATRIMONIO

VISTI gli articoli 4 e 5 della L.R. n. 7 del 04/02/1997 e s.m.i. *“Norme in materia di organizzazione dell'Amministrazione regionale”*, che definisce la separazione dell'attività di direzione e di indirizzo politico da quella di gestione amministrativa;

VISTI gli artt. 4 e 16 del D.Lgs. n. 165 del 30 marzo 2001 e s.m.i. *“Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche”*;

VISTA la Legge regionale 20 giugno 2008, n. 15 e ss.mm.ii. *“Principi e linee guida in materia di trasparenza dell'attività amministrativa nella Regione Puglia”*;

VISTO l'art. 32 della L. n. 69 del 18/06/2009 e s.m.i., che prevede l'obbligo di sostituire la pubblicazione tradizionale all'Albo ufficiale con la pubblicazione di documenti digitali sui siti informatici;

VISTO il Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 *relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (Regolamento generale sulla protezione dei dati)* ed il D.Lgs. n. 196 del 30 giugno 2003 e s.m.i. *“Codice in materia di protezione dei dati personali”*;

VISTO il Decreto Legislativo 7 marzo 2005, n. 82 e s.m.i. *“Codice dell'amministrazione digitale”*;

VISTA la D.G.R. n. 1974 del 07/12/2020 e s.m.i. con cui è stato approvato il nuovo Modello organizzativo denominato Modello Ambidestro per l'Innovazione della macchina Amministrativa regionale *“MAIA 2.0”*, pubblicata sul BURP n. 14 del 26.01.2021;

VISTO il D.P.G.R. n. 22 del 22/01/2021 e s.m.i. avente ad oggetto *“Adozione Atto di Alta Organizzazione. Modello Organizzativo “MAIA 2.0”*, pubblicato sul BURP n. 15 del 28 gennaio 2021;

VISTA la D.G.R. n. 1289 del 28/07/2021 e s.m.i. con la quale si è provveduto alla definizione delle Sezioni di Dipartimento e delle relative funzioni;

VISTO il D.P.G.R. n. 263 del 10 agosto 2021 e s.m.i., recante: *“Attuazione modello organizzativo MAIA 2.0 adottato con Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 22 del 22 gennaio 2021 e smi. Definizione delle Sezioni di Dipartimento e delle relative funzioni”*, pubblicato sul BURP n. 104 suppl. del 10 agosto 2021;

VISTA la D.G.R. n. 1576 del 30/09/2021 con cui l'Avv. Costanza Moreo è stata confermata Dirigente della Sezione Demanio e Patrimonio, successivamente prorogato con D.G.R. n. 1329 del 26/09/2024, con DGR n. 1641 del 28/11/2024, con DGR n. 132 del 14/02/2025, con DGR n. 398 del 31/03/2025, con DGR n. 582 del 30/04/2025, DGR n. 918 del 27/06/2025, con DGR n. 1080 del 29/07/2025 e con DGR n. 1375 del 30/09/2025;

VISTO l'A.D. n. 9 del 04/03/2022 con cui il Direttore del Dipartimento Personale ha conferito la direzione *ad interim* del Servizio Demanio Costiero e Portuale” al Dott.ssa Costanza Moreo;

VISTA l'A.D. n. 3 del 27/06/2022 con cui il Direttore del Dipartimento Personale e Organizzazione, integrando l'A.D. n. 2 del 20/05/2022, ha rimodulato i Servizi del Dipartimento Bilancio, Affari Generali e Infrastrutture confermando il “Servizio



Demanio Costiero e Portuale”, con le funzioni ivi indicate e ha confermato, *ad interim*, la titolarità del “Servizio Demanio Costiero e Portuale” alla dott.ssa. Costanza Moreo, successivamente prorogato con A.D. n. 00035 del 31/10/2025;

VISTA la D.G.R. n. 1466 del 15 settembre 2021 recante l’approvazione della Strategia regionale per la parità di genere, denominata “Agenda di Genere”;

VISTA la D.G.R. n. 1295 del 26 settembre 2024 recante “Valutazione di Impatto di Genere (VIG). Approvazione indirizzi metodologico-operativi e avvio fase strutturale”;

VISTO il “Documento di programmazione delle strategie per la prevenzione della corruzione e la trasparenza della Regione Puglia” (Allegato A3 al P.I.A.O. 2026-2028, approvato con D.G.R. n. 1700 del 10/11/2025);

VISTO il D.Lgs. n. 231 del 21 novembre 2007 e s.m.i recante “Attuazione della direttiva 2005/60/CE concernente la prevenzione dell’utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo nonché della direttiva 2006/70/CE che ne reca misure di esecuzione”;

VISTA la D.G.R. n. 1619 del 27 novembre 2023 “Adozione Linee guida regionali recanti Procedure operative per l’individuazione e la comunicazione di operazioni sospette in materia di riciclaggio e finanziamento del terrorismo”.

VISTI ALTRESÌ:

il Regolamento (UE, Euratom) 2024/2509 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 settembre 2024 che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell’Unione (rifusione);

il regolamento (UE) n. 2021/1058 con il quale il Parlamento europeo ed il Consiglio hanno approvato le disposizioni relative al Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) e al Fondo di coesione;

il Regolamento (UE) n. 2021/1060 con il quale il Parlamento europeo ed il Consiglio hanno approvato le disposizioni comuni applicabili al Fondo europeo di sviluppo regionale, al Fondo sociale europeo Plus, al Fondo di coesione, al Fondo per una transizione giusta, al Fondo europeo per gli affari marittimi, la pesca e l’acquacoltura, e le regole finanziarie applicabili a tali fondi e al Fondo Asilo, migrazione e integrazione, al Fondo Sicurezza interna e allo Strumento di sostegno finanziario per la gestione delle frontiere e la politica dei visti;

il Decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 2025, n. 66 “Regolamento recante i criteri sull’ammissibilità della spesa per i programmi cofinanziati dai fondi per la politica di coesione e dagli altri fondi europei a gestione concorrente di cui al Regolamento (UE) 2021/1060 per il periodo di programmazione 2021/2027”;

la Deliberazione n. 556 del 27/04/2022 con cui la Giunta Regionale approvato la proposta di Programma Regionale FESR-FSE+ 2021-2027 (PR), comprensiva di Rapporto Ambientale ed ha, tra l’altro, inteso confermare quale Autorità di Gestione del PR Puglia FESR FSE+ 2021-2027 il Dirigente pro-tempore della Sezione Programmazione Unitaria, Gabinetto del Presidente, affidandogli, ai sensi dell’art 72 del Reg. 2021/1060 la funzione contabile (art. 76), e quale Autorità di Audit il Dirigente pro-tempore del Servizio Controllo e Verifica Politiche Comunitarie, Segreteria Generale della Presidenza;

il Regolamento (UE) 2023/435 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 febbraio 2023 che modifica il regolamento (UE) 2021/241 per quanto riguarda l’inserimento di capitoli dedicati al piano REPowerEU nei piani per la ripresa e la resilienza e che modifica i regolamenti (UE) n. 1303/2013, (UE) 2021/1060 e (UE) 2021/1755, e la direttiva 2003/87/CE;



il Regolamento (UE) 2024/795 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 29 febbraio 2024 che istituisce la piattaforma per le tecnologie strategiche per l'Europa (STEP) e modifica la direttiva 2003/87/CE e i regolamenti (UE) 2021/1058, (UE) 2021/1056, (UE) 2021/1057, (UE) n. 1303/2013, (UE) n. 223/2014, (UE) 2021/1060, (UE) 2021/523, (UE) 2021/695, (UE) 2021/697 e (UE) 2021/241;

l'Accordo di Partenariato per la Programmazione della politica di coesione 2021-2027 CCI 2021IT16FFPA001 approvato con Decisione di esecuzione della Commissione Europea C(2022)4787 del 15 luglio 2022;

la Decisione di esecuzione della Commissione Europea C(2022) 8461 del 17 novembre 2022 come modificata da ultimo con Decisione C(2024) 6752 del 26/09/2024 che approva il Programma "PR Puglia FESR FSE+ 2021-2027"-CCI 2021IT16FFPR002, ritenuto conforme ai Regolamenti (UE) 2021/1060, 2021/1058, 2021/1057, nonché coerente con l'Accordo di Partenariato e con le pertinenti Raccomandazioni Specifiche per Paese, con le sfide individuate nel Piano nazionale integrato per l'energia e il clima e con i principi del Pilastro europeo dei diritti sociali;

il Regolamento (UE) 2025/1914 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 18 settembre 2025 che modifica i regolamenti (UE) 2021/1058 e (UE) 2021/1056 con riferimento a misure specifiche per affrontare le sfide strategiche nel contesto del riesame intermedio;

la Deliberazione di Giunta Regionale 7 Dicembre 2022, n. 1812 con cui la Giunta Regionale ha preso atto della suddetta Decisione di Esecuzione ed ha dato mandato al Dirigente della Sezione Programmazione Unitaria di predisporre la proposta di Governance del PR Puglia FESR FSE+ 2021-2027, in coerenza con il Modello MAIA 2.0;

la Deliberazione Della Giunta Regionale 3 maggio 2023, n. 603 con cui la Giunta Regionale ha preso atto del documento "Metodologia e criteri per la selezione delle operazioni del Programma Regionale FESR-FSE+ 2021-2027" approvato in sede di Comitato di Sorveglianza nella sua riunione di insediamento del 09/03/2023, ai sensi dell'art 40 (2), lett. a) del Reg. (UE) n° 1060/2021;

la D.G.R. 17 giugno 2024, n. 811 con cui la Giunta Regionale ha preso atto del documento "Metodologia e criteri di selezione delle operazioni approvati in sede di Comitato di Sorveglianza ai sensi dell'art 40 (2), lett. a) del Reg. (UE) n° 1060/2021. Presa d'atto modifiche";

la Deliberazione della Giunta Regionale 3 maggio 2023, n. 609 recante "Programma Regionale FESR-FSE+. Governance del Programma: Approvazione delle Responsabilità di attuazione" con la quale sono state individuate le Sezioni responsabili delle Azioni, tra le quali la Sezione Demanio e Patrimonio responsabile dell'Azione 2.6 "Interventi per il contrasto all'erosione costiera e il ripristino della naturale dinamica costiera - FESR";

la D.G.R. 17 giugno 2024, n. 813 avente ad oggetto "Programma Regionale FESR-FSE+ 2021-2027. Governance del Programma. Modifiche alla Deliberazione di Giunta Regionale n.609/2023";

la Determinazione della Sezione Programmazione Unitaria 31 ottobre 2023, n. 177 con cui sono state istituite le sub-Azioni afferenti a ciascuna Azione individuata nel Programma, con relativa individuazione della Sezione Regionale responsabile dell'attuazione;

la Deliberazione Della Giunta Regionale 27 novembre 2023, n. 1661 con il quale è stato adottato l'Atto di organizzazione per l'attuazione del Programma Operativo



FESR-FSE 2021-2027;

il Decreto Del Presidente Della Giunta Regionale 1 dicembre 2023, n. 554 recante “Adozione Atto di organizzazione per l’attuazione del Programma Operativo FESR-FSE 2021-2027”;

la Determinazione Dirigenziale 6 maggio 2024, n. 236 di conferimento dell’incarico di responsabilità equiparata alla Elevata Qualificazione di tipologia “A”, denominato “*Responsabile Sub-azione 2.6.2 Interventi per il contrasto all’erosione costiera*” al funzionario ing. Sergio Abbondanza, in servizio presso la Sezione Demanio e Patrimonio;

la Determinazione Dirigenziale 29 maggio 2024, n. 150 della Sezione Programmazione Unitaria recante “PR Puglia FESR FSE+ 2021-2127 (CCI2021IT6FFPR002). Art. 69 del Reg.(uE)2021/1060-Adozione del testo descrittivo del Sistema di Gestione e Controllo (SI.GE.CO.) e dei relativi allegati”;

la Deliberazione Della Giunta Regionale n. 989 del 15/07/2024, quale Atto di indirizzo, con cui la Giunta Regionale ha stanziato, per la procedura selettiva di cui trattasi, una disponibilità finanziaria pari a € 20.000.000,00 a valere sulle risorse dell’Asse Prioritario II “Economia verde”, Azione 2.6 - Sub Azione 2.6.2 del PR Puglia FESR 2021-2027;

la Deliberazione Della Giunta Regionale n. 138 del 20/02/2025 recante “Aggiornamento Atto di indirizzo per la selezione di interventi. Variazione al Bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2025 e pluriennale 2025-2027 ai sensi dell’art. 51 c. 2 del D.Lgs. n. 118/2011”;

la Determinazione Dirigenziale n. 151 del 11/03/2025 (pubblicata sul BURP n. 23 del 20/03/2025) recante “Programma Regionale Puglia 2021 – 2027. Priorità 2 “Economia Verde”. Azione 2.6 “Interventi per il contrasto all’erosione costiera e il ripristino della naturale dinamica costiera”. Sub Azione 2.6.2 “Interventi per il contrasto all’erosione costiera”. Adozione Avviso pubblico per la selezione di interventi finalizzati alla mitigazione dei fenomeni di erosione delle coste basse pugliesi e adozione schema di Disciplinare regolante i rapporti tra la Regione Puglia e i Soggetti Beneficiari. Accertamento di entrata e prenotazione obbligazione di spesa giusta DGR n. 138 del 20/02/2025;

la Determinazione Dirigenziale n. 221 del 01/04/2025 (pubblicata sul BURP n. 29 del 10/04/2025) recante “Programma Regionale Puglia 2021 – 2027. Priorità 2 “Economia Verde”. Azione 2.6 “Interventi per il contrasto all’erosione costiera e il ripristino della naturale dinamica costiera”. Sub Azione 2.6.2 “Interventi per il contrasto all’erosione costiera”. Rettifica refusi Avviso pubblico per la selezione di interventi finalizzati alla mitigazione dei fenomeni di erosione delle coste basse pugliesi;

la Determinazione Dirigenziale n. 496 del 04/09/2025 (pubblicata sul BURP n. 75 del 18/09/2025) recante “Programma Regionale Puglia 2021 – 2027. Priorità 2 “Economia Verde”. Azione 2.6 “Interventi per il contrasto all’erosione costiera e il ripristino della naturale dinamica costiera”. Sub Azione 2.6.2 “Interventi per il contrasto all’erosione costiera”. Proroga termini di presentazione istanze di candidatura;

la Determinazione Dirigenziale n. 563 del 22/10/2025 (pubblicata sul BURP n. 91 del 13/11/2025) recante “Programma Regionale Puglia 2021 – 2027. Priorità 2 “Economia Verde”. Azione 2.6 “Interventi per il contrasto all’erosione costiera e il ripristino della naturale dinamica costiera”. Sub Azione 2.6.2 “Interventi per il contrasto all’erosione costiera”. Nomina Commissione di valutazione e segretario verbalizzante nell’ambito dell’Avviso pubblico per la selezione di interventi finalizzati alla mitigazione dei



fenomeni di erosione delle coste basse pugliesi;
la Deliberazione Della Giunta Regionale n. n. 1706 del 10/11/2025 recante “Programma FESR FSE+ 2021-2027. Indirizzi per la riprogrammazione”;
la Determinazione Dirigenziale n. 61 del 30/01/2026 (pubblicata sul BURP n. 15 del 23/02/2026) recante “PR Puglia FESR 2021 – 2027. Priorità II “Economia Verde”. Azione 2.6 “Interventi per il contrasto all’erosione costiera e il ripristino della naturale dinamica costiera”. Sub Azione 2.6.2 “Interventi per il contrasto all’erosione costiera”. Avviso pubblico per la selezione di interventi finalizzati alla mitigazione dei fenomeni di erosione delle coste basse pugliesi. Approvazione graduatoria provvisoria”.

PREMESSO che:

la Regione Puglia intende tutelare l’ambiente costiero in relazione ai fenomeni di erosione costiera e, quindi, di arretramento o di avanzamento della linea di costa - determinati da numerosi fattori meteoclimatici, geologici, biologici ed antropici-, ed avviare un’attività di contrasto ai fenomeni erosivi della costa bassa pugliese, in ragione della circostanza che i 980 chilometri di costa risultano essere interessati da diffusi fenomeni di erosione;

il PR Puglia, nell’ambito dell’Obiettivo strategico di Policy OP2 “Un’Europa più verde”, prevede l’Obiettivo Specifico RSO 2.4 denominato “Promuovere l’adattamento ai cambiamenti climatici, la prevenzione dei rischi di catastrofe e la resilienza, prendendo in considerazione approcci ecosistemici”;

il Programma Regionale FESR-FSE+ 2021-2027, di seguito PR Puglia FESR 2021-2027, individua nell’ambito dell’asse prioritario II “Economia verde”, l’azione 2.6 “Interventi per il contrasto all’erosione costiera e il ripristino della naturale dinamica costiera” e la Sub Azione 2.6.2 “Interventi per il contrasto all’erosione costiera”, e prevede il finanziamento di interventi ed opere strutturali finalizzati alla mitigazione dei fenomeni di erosione delle coste basse pugliesi da realizzarsi su aree demaniali;

in data 19 Dicembre 2024 si è tenuto, presso l’Autorità di Gestione, un incontro con il Partenariato Istituzionale ed Economico-Sociale, volto a condividere le scelte programmatiche dell’Amministrazione nell’ambito dell’attuazione della citata Azione 2.6 del PR Puglia FESR 2021-2027, nonché le tipologie di interventi ammissibili e i criteri per la valutazione delle proposte progettuali nell’ambito della Sub Azione 2.6.2 del PR Puglia 2021-2027 ai fini della strategia di contrasto ai fenomeni di erosione costiera;

con Deliberazione n. 138 del 20/02/2025 la Giunta regionale ha destinato una disponibilità finanziaria pari ad € 20.000.000,00 a valere sul PR Puglia 2021-2027 Priorità 2 “Economia verde” Azione 2.6 “Interventi per il contrasto all’erosione costiera e il ripristino della naturale dinamica costiera” - sub Azione 2.6.2 “Interventi per il contrasto all’erosione costiera”, individuando come beneficiari le Amministrazioni comunali in forma singola o associata che insistono sul litorale pugliese, aventi titolo ad operare sul demanio marittimo e sul mare territoriale ricadente nell’ambito di competenza comunale, in virtù delle funzioni conferite ex lege;

in attuazione della su citata D.G.R., con Determinazione Dirigenziale n. 151 del 11/03/2025 si è disposta l’approvazione e pubblicazione dell’Avviso pubblico e relativi allegati, per la selezione di operazioni mediante procedura valutativa “a graduatoria”, fissando come termine ultimo di presentazione dell’istanza di partecipazione all’Avviso le ore 12.00 del 15 settembre 2025;

con Determinazione Dirigenziale n. 496 del 04/09/2025, in seguito a formale richiesta



dell'ANCI Sezione Puglia (Protocollo N.0464797/2025 del 28/08/2025), si sono prorogati i termini di presentazione delle istanze di partecipazione all'Avviso fino alle ore 12.00 del 17 ottobre 2025, al fine di assicurare ai Comuni pugliesi la più ampia partecipazione all'Avviso de quo;
con Determinazione Dirigenziale n. 563 del 22/10/2025 si è proceduto alla nomina dei componenti della Commissione di valutazione per la selezione delle proposte progettuali, come di seguito riportato:

- ing. Raffaella Bologna, funzionaria incardinata nel Servizio Demanio costiero e portuale, con funzioni di Presidente;
- ing. Maria Antonia Somma, funzionaria incardinata nella Sezione demanio e patrimonio, con funzioni di Componente;
- geol. Antonio Fiore, funzionario incardinato nel Servizio bonifiche e pianificazione, con funzioni di Componente.

con Determinazione Dirigenziale n. 61 del 30.01.2026 è stata approvata la graduatoria provvisoria in ordine decrescente di punteggio - delle proposte ammissibili a finanziamento e finanziabili, l'elenco -in ordine decrescente di punteggio- delle proposte ammissibili e non finanziabili per incapienza di risorse, nonché l'elenco delle proposte non ammissibili con indicazione delle cause di esclusione;

DATO ATTO che:

l'Avviso in questione al punto 7.6 "Approvazione della graduatoria provvisoria" prevede che *"Entro il termine di 30 (trenta) giorni dalla pubblicazione dell'Atto di approvazione della graduatoria provvisoria, i Soggetti interessati potranno proporre istanza di riesame, presentando eventuali osservazioni alla Commissione di valutazione per il tramite del Responsabile del Procedimento. La Commissione di valutazione procederà all'esame delle osservazioni pervenute, comunicandone gli esiti al Responsabile del Procedimento per gli adempimenti consequenziali"*;

l'Avviso in questione al punto 7.7 "Approvazione della graduatoria definitiva" prevede che ***"Entro il termine massimo di 60 (sessanta) giorni dalla pubblicazione sul BURP della graduatoria provvisoria, sarà adottato l'Atto Dirigenziale di approvazione della graduatoria definitiva, il quale conterrà, in ordine decrescente di punteggio l'elenco definitivo delle proposte ammesse a finanziamento e finanziabili (fino alla concorrenza delle risorse disponibili di cui al punto 3 del presente Avviso) con contestuale impegno delle risorse assegnate e delle proposte ammissibili e non finanziabili per esaurimento dei fondi. Verrà altresì definito, nell'ambito dello stesso Atto Dirigenziale, l'elenco definitivo dei progetti non ammessi con indicazione delle cause di esclusione"***;

l'Avviso in questione al punto 9 "Rendicontazione delle spese" rappresenta tutte le spese ammissibili a contribuzione finanziaria, prevedendo, tra l'altro, che *"Sono ammissibili le spese funzionali alla realizzazione dell'operazione e strettamente connesse alle finalità cui la proposta progettuale attende"*, e [...] i *"lavori, forniture e servizi connessi alla realizzazione dell'intervento, nonché funzionali alla sua piena operatività"*; inoltre, al punto 9.2 "Spese non ammissibili" dispone che *"Non sono altresì considerate ammissibili le spese relative alla manutenzione ordinaria, le spese correnti, tributi e altri oneri fiscali, nonché le spese di gestione in genere"*.



RILEVATO che:

a seguito di pubblicazione della graduatoria provvisoria sono pervenute n. 10 richieste di riesame, ovvero le istanze del Comune di Trepuzzi (prot. n. 3018 del 12.02.26 acquisita in pari data con prot. n. 76591 e successiva integrazione con prot. n. 815 del 17.02.26 acquisita in data 18.02.26 con prot. n. 85674), Comune di Cagnano Varano (prot. n. 1973 del 12.02.26 acquisita in pari data con prot. n. 76566), Comune di Squinzano (prot. n. 3389 del 16.02.26 acquisita in pari data con prot. n. 81371), Comune di Monopoli (prot. n. 13370 del 19.02.26 acquisita in data 20.02.2026 con prot. n. 90753), Comune di Fasano (prot. n. 12250 del 25.02.26 acquisita in data 26.02.26 con prot. n. 102517), Comune di Torricella (prot. n. 2331 del 26.02.26 acquisita in pari data con prot. n. 103272), Comune di Torchiarolo (prot. n. 3254 del 26.02.26 acquisita in pari data con prot. n. 104191), Comune di Ostuni (prot. n. 16122 del 27.02.26 acquisita in data 02.03.26 con prot. n. 108305), Comune di Lecce (prot. n. 42008 del 03.03.26 acquisita in pari data con prot. n. 114542) e Comune di San Pietro Vernotico (prot. n. 5887 del 10.03.26 acquisita in data 12.03.26 con prot. n. 132868);

sono state inoltrate dalla Responsabile del Procedimento alla Commissione di valutazione, per l'esame delle osservazioni pervenute le istanze dei Comuni Trepuzzi, Cagnano Varano, Squinzano e Monopoli con nota prot. n. 92820 del 20.02.2026, le istanze dei Comuni di Fasano, Torricella e Torchiarolo, con nota prot. n. 105774 del 27.02.26, le istanze dei Comuni di Ostuni e Lecce, con nota prot. n. 126707 del 10.03.26 e l'istanza del Comune di San Pietro Vernotico, con nota prot. n. 137147 del 13.03.26;

CONSIDERATO che:

è stata esperita da parte della Commissione la fase di valutazione delle osservazioni pervenute;

con nota prot. N.0203038/2026 del 14/04/2026 la Commissione ha comunicato gli esiti relativi all'esame delle osservazioni pervenute, trasmettendo il relativo verbale delle sedute, allegato al presente atto, alla Responsabile del Procedimento per gli adempimenti consequenziali.

TANTO PREMESSO, VISTO E CONSIDERATO con il presente provvedimento si intende procedere all'approvazione degli esiti definitivi dell'iter di selezione delle proposte progettuali a valere sull'Avviso pubblico per la selezione di interventi ed opere strutturali finalizzati alla mitigazione dei fenomeni di erosione delle coste basse pugliesi da realizzarsi su aree demaniali secondo quanto innanzi esposto, così suddivisi:

- Allegato 1: Verbali della Commissione relativi alla fase di esame delle osservazioni e conseguenti determinazioni;
- Allegato 2: Graduatoria definitiva delle proposte ammesse a finanziamento e finanziabili;
- Allegato 3: Elenco definitivo delle proposte ammissibili ma non finanziabili per incapienza di risorse;
- Allegato 4: atElenco definitivo delle proposte non ammesse a finanziamento con indicazione delle cause di esclusione.



Tutti gli allegati sono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.

**VERIFICA AI SENSI DEL REGOLAMENTO (UE) 2016/679 E DEL D. LGS. 196/03
come modificato dal d. lgs. 101/18
Garanzie alla riservatezza**

La pubblicazione dell'atto sul BURP, nonché la pubblicazione all'Albo o sul sito istituzionale, salve le garanzie previste dalla legge 241/90 in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto disposto dal Regolamento UE 679/2016 e per quanto non abrogato dal D. Lgs 196/03 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal vigente Regolamento Regionale n. 5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari.

Ai fini della pubblicità legale, l'atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento a dati sensibili; qualora tali dati fossero indispensabili per l'adozione dell'atto, essi sono trasferiti in documenti separati, esplicitamente richiamati.

ESITI VALUTAZIONE DI IMPATTO DI GENERE: Neutro.

**ADEMPIMENTI CONTABILI AI SENSI DELLA L.R. N. 28/2001 E S.M.I. E DEL
D.LGS. 118/2011 E S.M.I.**

Il presente provvedimento non comporta alcun mutamento quantitativo e qualitativo di entrata o di spesa né a carico del Bilancio regionale, né a carico degli enti per i cui debiti i creditori potrebbero rivalersi sulla Regione ed è escluso ogni ulteriore onere aggiuntivo rispetto a quelli già autorizzati a valere sullo stanziamento previsto dal Bilancio regionale.

DETERMINA

Di prendere atto di quanto espresso in narrativa, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto e che qui si intende integralmente riportato.

DI APPROVARE gli esiti delle attività svolte dalla Commissione di valutazione (Allegato 1), la graduatoria definitiva delle proposte ammesse a finanziamento e finanziabili (Allegato 2), l'elenco definitivo delle proposte ammissibili ma non finanziabili per incapienza di risorse (Allegato 3), nonché l'elenco definitivo delle proposte non ammesse a finanziamento con indicazione delle cause di esclusione (Allegato 4).

DI DARE ATTO che, per le proposte progettuali ammesse a finanziamento e finanziabili si procederà, con successiva determinazione dirigenziale, all'assunzione del relativo impegno di spesa.

DI DARE ATTO che, per le proposte progettuali ammesse a finanziamento e finanziabili si procederà, a seguito di aggiornamenti progettuali o a seguito dell'espletamento delle procedure di appalto da parte dei Beneficiari, alla rideterminazione del quadro economico di progetto ammesso a finanziamento, nonché al riconoscimento esclusivamente delle spese ammissibili a contribuzione finanziaria.

Il presente provvedimento, redatto in forma integrale nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto disposto dal d.lgs. n. 196/2003 in materia di protezione dei dati personali e s.m.i.:



- è stato elaborato attraverso la piattaforma CIFRA2, composto da pagine tutte progressivamente numerate, firmato digitalmente e adottato in unico originale;
- sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia;
- sarà pubblicato per 15 giorni lavorativi consecutivi a decorrere dalla data della sua adozione, ai sensi dell'art. 20 comma 3 del DPGR n. 22/2021, nelle pagine del sito www.regione.puglia.it – sezione “Pubblicità legale” - sottosezione “Albo pretorio on line”;
- sarà pubblicato nelle pagine del sito www.regione.puglia.it – sezione “Amministrazione Trasparente”- sottosezione “Provvedimenti Dirigenti Amministrativi”, ai sensi dell'art. 23 del D.lgs. n.33/2013, e sottosezione “Atti di concessione”, ai sensi degli artt. 26 e 27 del D.Lgs. n. 33/2013;
- sarà pubblicato sul portale istituzionale, sezione tematica dedicata al PR Puglia FESR 2021-2027 - <https://pr2127.regione.puglia.it/>, sottosezione Elenco Avvisi Pubblicati - <https://pr2127.regione.puglia.it/elenco-avvisi-pubblicati/>;
- sarà conservato nell'archivio documentale dell'Ente;
- sarà notificato alla Struttura Speciale Autorità di Gestione POR – Sezione Programmazione Unitaria: attuazioneprogramma@pec.rupar.puglia.it;
- sarà notificato al Direttore di Dipartimento – Responsabile di Policy "Prevenzione rischi, risorse idriche e infrastrutture”;
- sarà notificato all'E.Q. "Responsabile Sub-Azione 2.6.2. Interventi per il contrasto all'erosione costiera” ing. arch. Sergio Abbondanza, mail: s.abbondanza@regione.puglia.it.

ALLEGATI INTEGRANTI

Documento - Impronta (SHA256)
All.1_verbale comm..pdf - d4d5b032abbcc1c4009fd83430c07714e6aed18a8c0c73b1db0aaf7e1e2871b1
All.2_Ammesse a fin..pdf - 25bcfb605fd8fdeada647243d310ba224feefb89c85f4216f0c388d219b2747b
All.3_Ammissibili a fin..pdf - d6e546a08da5b58d2f851eaa4725ee11866a36830189dc1bb3745646bd847fe8
All.4_Non ammessi.pdf - 260a7f591187dc76e8efd8d0f300ac1be58bd22deac845e52864539231b9423a

Il presente Provvedimento è direttamente esecutivo.

Come Proposta: Codice Cifra 108/DIR/2026/00248

Sottoscrittori Proposta:

- Istruttore Proposta
Floriana Cataldo



**REGIONE
PUGLIA**

Dipartimento Bilancio, Affari Generali e
Infrastrutture

Sezione Demanio e Patrimonio

Firmato digitalmente da:

Istruttore Proposta
Floriana Cataldo

Il Dirigente della Sezione Demanio e Patrimonio
Costanza Moreo



Regione Puglia - Dipartimento Bilancio, Affari Generali e Infrastrutture
Sezione Demanio e Patrimonio | Via Gentile 52, Bari
www.regione.puglia.it

PR Puglia 2021 – 2027

Priorità II “Economia Verde”

Obiettivo specifico RSO2.4 Promuovere l’adattamento ai cambiamenti climatici, la prevenzione dei rischi di catastrofe e la resilienza, prendendo in considerazione approcci eco-sistemici
Azione 2.6 “Interventi per il contrasto all’erosione costiera e il ripristino della naturale dinamica costiera”
Sub Azione 2.6.2 Interventi per il contrasto all’erosione costiera

COMMISSIONE TECNICA DI VALUTAZIONE

(Istituita con D.D. della Sezione Demanio e Patrimonio n. 563 del 22/10/2025)

Avviso pubblico per la selezione di interventi finalizzati alla mitigazione dei fenomeni di erosione delle coste basse pugliesi, adottato con D.D. n. 151 del 11/03/2025 e finanziato nell’ambito dell’Azione 2.6 “Interventi per il contrasto all’erosione costiera e il ripristino della naturale dinamica costiera” Sub-Azione 2.6.2 “Interventi per il contrasto all’erosione costiera” del PR Puglia 2021 – 2027, Priorità II “Economia Verde” Obiettivo specifico RSO2.4 “Promuovere l’adattamento ai cambiamenti climatici, la prevenzione dei rischi di catastrofe e la resilienza, prendendo in considerazione approcci eco-sistemici”.

PROCESSO VERBALE N. 3 redatto al termine delle operazioni di cui al paragrafo 7.6 dell’Avviso, relative all’esame delle osservazioni pervenute a seguito dell’approvazione della graduatoria provvisoria

Seduta n. 13 del giorno 16 marzo 2026

L’anno 2026 il giorno 16 del mese di marzo alle ore 14:00, presso la sede della Sezione Demanio e Patrimonio della Regione Puglia, in via G. Gentile, 52 a Bari, si è riunita la Commissione di valutazione, nominata con D.D. della Sezione Demanio e Patrimonio n. 563 del 22/10/2025, per procedere all’analisi delle istanze di riesame, pervenute ai sensi del paragrafo 7.6 dell’Avviso.

La Commissione, composta come di seguito dettagliato, risulta presente al completo:

- ing. Raffaella Bologna, Presidente
- ing. Maria Antonia Somma, Componente
- geol. Antonio Fiore, Componente

Svolge le attività di segretario verbalizzante il Componente Antonio Fiore con il supporto degli altri membri.

Con la Determinazione Dirigenziale n. 61 del 30/01/2026 della Sezione Demanio e Patrimonio della Regione Puglia, pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione della Puglia (BURP) n. 15 del 23/2/2026, è stata approvata la graduatoria provvisoria delle proposte di cui Avviso pubblico per la selezione di interventi finalizzati alla mitigazione dei fenomeni di erosione delle coste basse pugliesi, adottato con D.D. n. 151 del 11/03/2025 e finanziato nell'ambito dell'Azione 2.6 "Interventi per il contrasto all'erosione costiera e il ripristino della naturale dinamica costiera" Sub-Azione 2.6.2 "Interventi per il contrasto all'erosione costiera" del PR Puglia 2021 – 2027, Priorità II "Economia Verde" Obiettivo specifico RSO2.4 "Promuovere l'adattamento ai cambiamenti climatici, la prevenzione dei rischi di catastrofe e la resilienza, prendendo in considerazione approcci eco-sistemici".

La Commissione, validamente insediata, acquisisce per la loro analisi le istanze pervenute dai Comuni di **Cagnano Varano, Trepuzzi, Squinzano, Monopoli, Fasano, Torricella, Torchiarolo, Ostuni, Lecce e San Pietro Vernotico** secondo l'ordine di acquisizione al protocollo regionale.

Comune	Protocollo istante	Protocollo regionale
Cagnano Varano	prot. n. 1973 del 12.02.2026	prot. n. 76566 del 12.02.2026
Trepuzzi	prot. n. 3018 del 12.02.2026	prot. n. 76591 del 12.02.2026
Squinzano	prot. n. 3389 del 16.02.2026	prot. n. 81371 del 16.02.2026
Monopoli	prot. n. 13370 del 19.02.2026	prot. n. 90753 del 20.02.2026
Fasano	prot. n. 12250 del 25.02.2026	prot. n. 102517 del 26.02.2026
Torricella	prot. n. 2331 del 26.02.2026	prot. n. 103272 del 26.02.2026
Torchiarolo	prot. n. 3254 del 26.02.2026	prot. n. 104191 del 26.02.2026
Ostuni	prot. n. 16122 del 27.02.2026	prot. n. 108305 del 02.03.2026
Lecce	prot. n. 42008 del 03.03.2026	prot. n. 114542 del 03.03.2026
San Pietro Vernotico	prot. n. 5887 del 10.03.2026	prot. n.132868 del 12.03.2026

La Commissione passa ad analizzare l'istanza del **Comune di Cagnano Varano**.

Premesso che nel verbale n. 1, relativamente alla seduta n. 2 del 3 novembre 2025, per il Comune di Cagnano Varano è riportato:

"In esito all'esame della documentazione trasmessa in data 16/10/2025, acquisita ai protocolli NN. 576596-576597-576600 del 16/10/2025 con riferimento al par. 6.3 "DOCUMENTAZIONE DA TRASMETTERE", si rileva che nell'istanza non è presente quanto richiesto dall'Avviso a pena di inammissibilità: e) dichiarazione per eventuali rimozioni – demolizioni di cui all'Allegato A3.

*Pertanto, la Commissione, ritenendo di non poter ricorrere alla procedura di cui al par. 7.3 "DOCUMENTAZIONE INTEGRATIVA", ai sensi di quanto indicato nell'Avviso al par. 6.3, **NON AMMETTE** l'istanza in argomento presentata dal Comune di Cagnano Varano alla successiva fase di ammissibilità sostanziale di cui al par. 7.2.2 dell'Avviso".*

Il Comune di Cagnano Varano, con nota prot. n. 1973 del 12/02/2026, acquisita in pari data al protocollo regionale n. 76566, "INVITA La Ragione Puglia - Dipartimento Bilancio, Affari Generali e Infrastrutture Sezione Demanio e Patrimonio a REVOCARE con effetto immediato il provvedimento di NON AMMISSIONE del Comune di Cagnano Varano", per i seguenti punti:

- 1) *Violazione dell'art. 110 D. Lgs. n. 36/2023. Mancata attivazione della procedura di soccorso istruttorio.*
- 2) *Violazione dei principi di trasparenza, comprensione e chiarezza dei bandi. Ambiguità lessicale della richiesta di cui all'art. 6, comma 6.3 lettera e) dell' "Avviso per la selezione di interventi finalizzati alla mitigazione dei fenomeni di erosione delle coste pugliesi".*
- 3) *Violazione dei principi di risultato e di fiducia di cui al Codice dei Contratti pubblici. Superfluità dell'atto richiesto al punto e) dell'art. 6 comma 6.3. ai fini della dell' "Avviso per la selezione di interventi finalizzati alla mitigazione dei fenomeni di erosione delle coste pugliesi".*

Considerato che al par. 6.3 "DOCUMENTAZIONE DA TRASMETTERE" dell'Avviso è stabilita la documentazione da allegare alla domanda di partecipazione a pena di inammissibilità:

- a) scheda tecnica
- b) relazione di inquadramento;
- c) progetto di fattibilità tecnica-economica;
- e) dichiarazione per eventuali rimozioni-demolizioni;**
- f) piano di monitoraggio e manutenzione delle opere;
- g) relazione tecnica per la verifica per la resilienza climatico;
- h) scheda di valutazione di conformità DNSH;
- i) atto amministrativo attestante la volontà del Soggetto proponente di proporre istanza di partecipazione all'Avviso;
- j) documentazione comprovante l'attività di condivisione/partecipazione;

la Commissione, per quanto di competenza, conferma le valutazioni espresse nella seduta n. 2 del 3 novembre 2025, poiché nell'istanza del Comune di Cagnano Varano manca il documento relativo alla lettera e) *dichiarazione per eventuali rimozioni – demolizioni di cui all'Allegato A3* richiesto nell'Avviso a pena di inammissibilità.

La Commissione passa ad analizzare l'istanza del **Comune di Trepuzzi**.

Premesso che nel verbale n. 1, relativamente alla seduta n. 2 del 3 novembre 2025, per il Comune di Trepuzzi è riportato:

"In esito all'esame della documentazione trasmessa in data 17/10/2025, acquisita ai Protocolli NN. 578150-578155-578159 del 17/10/2025, con riferimento al paragrafo 6.3 "DOCUMENTAZIONE DA TRASMETTERE", si rileva che nell'istanza è presente formalmente quanto richiesto dall'Avviso.

Tuttavia, considerato quanto previsto dal punto f) "piano di monitoraggio e manutenzione delle opere, con indicazione dei costi di manutenzione e gestione, corredato da dichiarazione del Legale rappresentante della capacità di disporre delle risorse e dei meccanismi finanziari necessari a coprire i costi di gestione e della manutenzione delle opere finanziate", si rileva che manca la "dichiarazione del Legale rappresentante".

*Pertanto, la Commissione **AMMETTE CON RISERVA** l'istanza in argomento, presentata dal Comune di Trepuzzi, e comunica al RdP l'attivazione del soccorso istruttorio ai sensi del par. 7.3 "DOCUMENTAZIONE INTEGRATIVA" dell'Avviso".*

Il Comune di Trepuzzi, con nota prot. n. 3018 del 12/02/2026, acquisita in pari data al protocollo regionale n. 76591, "CHIEDE l'ammissione alla fase di valutazione sostanziale della proposta progettuale inviata da questa Amministrazione comunale, anche in considerazione del fatto che la documentazione richiesta riguardava il mancato invio, per mero errore materiale, di una dichiarazione complementare a documentazione comunque già trasmessa (Piano di monitoraggio e manutenzione delle opere, contenuto nella proposta progettuale, di cui al punto f) dell'art. 6.3 dell'Avviso), inviata in allegato alla presente richiesta".

Considerato che, come riportato nel verbale n. 1, relativo alla seduta n. 4 del 2 dicembre 2025, *“la Commissione con nota Prot. N. 0634948 del 11/11/2025 ha formulato richiesta di attivazione di soccorso istruttorio al RdP. Con nota Prot. N. 0641977 del 14/11/2025 il RdP ha inoltrato al Comune di Trepuzzi richiesta integrazioni documentali. Considerato che entro i termini perentori prescritti dal RdP non è pervenuta la documentazione richiesta, la Commissione NON AMMETTE il Comune di Trepuzzi alla fase di verifica del soddisfacimento dei criteri di “ammissibilità sostanziale” di cui alla lettera b) del paragrafo 7.2 dell’Avviso”;*

preso atto che la richiesta di integrazioni documentali risulta regolarmente trasmessa dalla Regione Puglia e acquisita al protocollo generale del Comune di Trepuzzi n. 0019819 del 14/11/2025;

la Commissione, per quanto di competenza, conferma le valutazioni espresse nella seduta n. 4 del 2 dicembre 2025 poiché il Comune di Trepuzzi entro i termini perentori prescritti dal RdP non ha trasmesso la documentazione richiesta.

La Commissione passa ad analizzare l’istanza del **Comune di Squinzano**.

Premesso che nel verbale n. 1, relativamente alla seduta n.1 del giorno 28 ottobre 2025, per il Comune di Squinzano è riportato:

“In esito all’esame della documentazione trasmessa in data 09/09/2025, acquisita ai protocolli NN. 484236-484324-484333-484670 del 09/09/2025, con riferimento al par. 6.3 “DOCUMENTAZIONE DA TRASMETTERE”, si rileva che nell’istanza non è presente quanto richiesto dall’Avviso a pena di inammissibilità:

- i) atto amministrativo attestante la volontà del Soggetto proponente di proporre istanza di partecipazione all’Avviso (ad es. deliberazione/decisione dell’Organo di Governo/Organo decisionale esecutivo dell’Ente);
- j) evidenza della documentazione comprovante l’attività di condivisione/partecipazione di cui al paragrafo 5.1 del presente Avviso (a titolo esemplificativo: verbali di incontro, rassegna stampa, relazione fotografica, ecc.)”.

Pertanto, la Commissione, ritenendo di non poter ricorrere alla procedura di cui al par. 7.3 “DOCUMENTAZIONE INTEGRATIVA”, ai sensi di quanto indicato nell’Avviso al par. 6.3, NON AMMETTE l’istanza in argomento presentata dal Comune di Squinzano alla successiva fase di ammissibilità sostanziale di cui al par. 7.2.2 dell’Avviso”.

Il Comune di Squinzano, con nota prot. n. 3389 del 16/02/2026, acquisita in pari data al protocollo regionale n. 81371, *“CHIEDE che la Regione Puglia, in persona degli organi competenti, voglia, ai sensi dell’art. 7.6 dell’Avviso Pubblico e in via di autotutela: In via principale: Annullare e/o revocare la Determinazione Dirigenziale n. 00061 del 30/01/2026 nella parte in cui dichiara non ammissibile la proposta progettuale del Comune di Squinzano e, per l’effetto, disporre l’immediata ammissione della stessa alla successiva fase di valutazione di merito, previo riconoscimento della sussistenza dei requisiti di ammissibilità formale di cui all’art. 6.3, lett. i) e j) dell’Avviso”, per i seguenti punti:*

- 1) *Presunta carenza dell’atto attestante la volontà di partecipare (art. 6.3, lett. i) dell’Avviso). Erronea valutazione e travisamento dei fatti. Sussistenza della Determinazione Dirigenziale n. 1059 del 03/09/2025.*
- 2) *Presunta carenza della documentazione comprovante l’attività di condivisione/partecipazione (art. 6.3, lett. j) dell’Avviso). Erronea interpretazione della natura della Conferenza di Servizi.*
- 3) *Violazione del principio del soccorso istruttorio.*

Considerato che al par. 6.3 “DOCUMENTAZIONE DA TRASMETTERE” dell’Avviso è stabilita la documentazione da allegare alla domanda di partecipazione a pena di inammissibilità:

- a) scheda tecnica
- b) relazione di inquadramento;
- c) progetto di fattibilità tecnica-economica;
- e) dichiarazione per eventuali rimozioni-demolizioni;
- f) piano di monitoraggio e manutenzione delle opere;

g) relazione tecnica per la verifica per la resilienza climatico;

h) scheda di valutazione di conformità DNSH;

i) atto amministrativo attestante la volontà del Soggetto proponente di proporre istanza di partecipazione all'Avviso (ad es. deliberazione/decisione dell'Organo di Governo/Organo decisionale esecutivo dell'Ente);

j) documentazione comprovante l'attività di condivisione/partecipazione;

per quanto riguarda il punto 1), il Comune di Squinzano nell'istanza di riesame sostiene che *"...la Determinazione Dirigenziale prodotta, emanata dal Responsabile dell'Area Tecnica munito dei poteri di gestione del procedimento, costituisce a tutti gli effetti di legge un atto amministrativo formale, valido e vincolante, pienamente idoneo a manifestare la volontà dell'Ente..."*;

la Commissione, per quanto di competenza, conferma le valutazioni espresse nella seduta n. 1 del 28 ottobre 2025, visto che la volontà dell'Amministrazione comunale, così come previsto dall'Avviso, deve essere espressa da un atto annoverabile tra le tipologie indicate dal bando, emanato da organi con medesima competenza;

per quanto riguarda il punto 2), il Comune di Squinzano nell'istanza di riesame sostiene che *"...La Commissione ha interpretato la norma del bando in modo formalistico e restrittivo, ignorando che la documentazione prodotta (atti della Conferenza di Servizi) non solo soddisfaceva, ma superava qualitativamente la mera esemplificazione contenuta nell'Avviso..."*;

la Commissione precisa che l'Avviso prevedeva al paragrafo 5.1 - *Partecipazione e coinvolgimento del PES (Partenariato Economico e Sociale)*: *"Al fine di indirizzare le scelte strategiche ai fabbisogni del territorio, il Soggetto proponente deve, preliminarmente alla presentazione della candidatura, condividere con gli stakeholder e la cittadinanza la proposta progettuale da candidare e fornire evidenza della intervenuta condivisione pena l'inammissibilità della proposta progettuale"*;

la Commissione, per quanto di competenza, conferma le valutazioni espresse nella seduta n. 1 del 28 ottobre 2025, poiché nell'istanza del Comune di Squinzano manca il documento relativo alla lettera j) *documentazione comprovante l'attività di condivisione/partecipazione*, richiesto nell'Avviso a pena di inammissibilità, che riveste carattere diverso rispetto allo strumento della Conferenza di Servizi, tant'è che il bando al par. 6.3 prevede per le due fattispecie due punti distinti:

d) *(eventuale ai fini della valutazione dei criteri A.1.2 e A.1.3) atti di conclusione della Conferenza di servizi e dei relativi provvedimenti autorizzativi ambientali, di approvazione del livello di progettazione superiore;*

j) *evidenza della documentazione comprovante l'attività di condivisione/partecipazione di cui al paragrafo 5.1 del presente Avviso (a titolo esemplificativo: verbali di incontro, rassegna stampa, relazione fotografica, ecc.);*

per quanto riguarda il punto 3), il Comune di Squinzano nell'istanza di riesame sostiene che *"...nel caso di specie non si trattava di documenti mancanti, ma di documenti presenti e, al più, ritenuti erroneamente non conformi dalla Commissione..."*;

la Commissione, per quanto di competenza, conferma le valutazioni espresse nella seduta n. 1 del 28 ottobre 2025, poiché nell'istanza del Comune di Squinzano mancano i documenti relativi alle lettere i) *atto amministrativo attestante la volontà del Soggetto proponente di proporre istanza di partecipazione all'Avviso (ad es. deliberazione/decisione dell'Organo di Governo/Organo decisionale esecutivo dell'Ente)* e j) *evidenza della documentazione comprovante l'attività di condivisione/partecipazione di cui al paragrafo 5.1 del presente Avviso (a titolo esemplificativo: verbali di incontro, rassegna stampa, relazione fotografica, ecc.)*, richiesti a pena di inammissibilità.

I lavori della Commissione terminano alle ore 17:10.

Seduta n. 14 del giorno 17 marzo 2026

L'anno 2026 il giorno 17 del mese di marzo alle ore 14:00, presso la sede della Sezione Demanio e Patrimonio della Regione Puglia, in via G. Gentile, 52 a Bari, si è riunita la Commissione di valutazione, nominata con D.D. della Sezione Demanio e Patrimonio n. 563 del 22/10/2025, per procedere all'analisi delle istanze di riesame, pervenute ai sensi del paragrafo 7.6 dell'Avviso.

La Commissione, composta come di seguito dettagliato, risulta presente al completo:

- ing. Raffaella Bologna, Presidente
- ing. Maria Antonia Somma, Componente
- geol. Antonio Fiore, Componente

Svolge le attività di segretario verbalizzante il Componente Antonio Fiore con il supporto degli altri membri.

La Commissione passa ad analizzare l'istanza del **Comune di Monopoli**.

Premesso che nel verbale n. 1, relativamente alla seduta 2 del giorno 3 novembre 2025, per il Comune di Monopoli è riportato: *"In esito all'esame della documentazione trasmessa in data 17/10/2025, acquisita ai Protocolli NN. 578181-578182-578185-578707-578709-578928 del 17/10/2025 e in data 20/10/2025, acquisito al Protocollo N. 586684 del 20/10/2025 (precisazioni sulla trasmissione degli elaborati), con riferimento al paragrafo 6.3 "DOCUMENTAZIONE DA TRASMETTERE", si rileva che nell'istanza è presente formalmente quanto richiesto dall'Avviso.*

Tuttavia, considerato quanto previsto dal punto f) "piano di monitoraggio e manutenzione delle opere, con indicazione dei costi di manutenzione e gestione, corredato da dichiarazione del Legale rappresentante della capacità di disporre delle risorse e dei meccanismi finanziari necessari a coprire i costi di gestione e della manutenzione delle opere finanziate", si rileva che manca la "dichiarazione del Legale rappresentante".

Inoltre, considerato quanto previsto dal punto: i) "atto amministrativo attestante la volontà del Soggetto proponente di proporre istanza di partecipazione all'Avviso (ad es. deliberazione/decisione dell'Organo di Governo/Organo decisionale esecutivo dell'Ente)" si rileva che è richiamato un atto riconducibile a quanto richiesto ma non presente nella documentazione trasmessa.

*Pertanto, la Commissione **AMMETTE CON RISERVA** l'istanza in argomento, presentata dal Comune di Monopoli, e comunica al RUP l'attivazione del soccorso istruttorio ai sensi del par. 7.3 "DOCUMENTAZIONE INTEGRATIVA" dell'Avviso".*

Nel verbale n. 1, relativamente alla seduta 4 del giorno 2 dicembre 2025, è riportato:

"In esito all'esame della documentazione trasmessa in data 17/10/2025, acquisita ai Protocolli NN. 578181-578182-578185-578707-578709-578928 del 17/10/2025 e in data 20/10/2025, acquisito al Protocollo N. 586684 del 20/10/2025 (precisazioni sulla trasmissione degli elaborati), con riferimento al paragrafo 6.3 "DOCUMENTAZIONE DA TRASMETTERE", si rileva che, considerato quanto previsto dal punto f) "piano di monitoraggio e manutenzione delle opere, con indicazione dei costi di manutenzione e gestione, corredato da dichiarazione del Legale rappresentante della capacità di disporre delle risorse e dei meccanismi finanziari necessari a coprire i costi di gestione e della manutenzione delle opere finanziate", si rileva che manca la "dichiarazione del Legale rappresentante".

Inoltre, considerato quanto previsto dal punto: i) "atto amministrativo attestante la volontà del Soggetto proponente di proporre istanza di partecipazione all'Avviso (ad es. deliberazione/decisione dell'Organo di Governo/Organo decisionale esecutivo dell'Ente)" si rileva che è richiamato un atto riconducibile a quanto richiesto ma non presente nella documentazione trasmessa.

Pertanto, la Commissione con nota Prot. N. 0634948 del 11/11/2025 ha formulato richiesta attivazione soccorso istruttorio al RdP. Con nota Prot. N. 0641816 del 14/11/2025 il RdP ha inoltrato al Comune di Monopoli richiesta integrazioni documentali.

*Considerato che **entro i termini perentori prescritti dal RdP** non è pervenuta la documentazione richiesta, la Commissione **NON AMMETTE** il Comune di Monopoli alla fase di verifica del soddisfacimento dei criteri di "ammissibilità sostanziale" di cui alla lettera b) del paragrafo 7.2 dell'Avviso".*

Nel verbale n. 1, relativamente alla seduta n. 5 del giorno 16 dicembre 2025, è riportato *"La Commissione prende atto che il RdP, con nota Prot. N. 0681724 del 03/12/2025, ha comunicato che il Comune Monopoli, con nota Prot. N. 87772 del 01/12/2025, acquisita in pari data al protocollo regionale Prot. N. 676158, ha trasmesso la*

*documentazione integrativa richiesta dal RdP con nota Prot. N. 0641816 del 14/11/2025. La Commissione conferma la **NON AMMISSIBILITA'** dell'istanza del Comune di Monopoli in quanto la nota integrativa è pervenuta oltre il termine perentorio fissato dal RdP".*

Il Comune di Monopoli, con nota prot. n. 13370 del 19/02/2026, acquisita al protocollo regionale prot. n. 90753 del 20/02/2026, *"chiede il riesame in autotutela della posizione del Comune di Monopoli e la conseguente riammissione del progetto presentato alla procedura valutativa, con conseguente inserimento nella graduatoria di merito"*, per i seguenti punti:

- A) Illegittimità del termine assegnato per il soccorso istruttorio;*
- B) Illegittimità dell'automatismo decadenziale e travisamento dei fatti;*
- C) Violazione del par. 7.3 dell'Avviso pubblico e illegittimità dell'esclusione anche in ipotesi di tardività;*
- D) Sproporzione dell'esclusione e violazione dell'interesse pubblico.*

Considerato che:

al par. 6.3 "DOCUMENTAZIONE DA TRASMETTERE" dell'Avviso è stabilita la documentazione da allegare alla domanda di partecipazione a pena di inammissibilità:

- a) scheda tecnica
- b) relazione di inquadramento;
- c) progetto di fattibilità tecnica-economica;
- e) dichiarazione per eventuali rimozioni-demolizioni;
- f) piano di monitoraggio e manutenzione delle opere;**
- g) relazione tecnica per la verifica per la resilienza climatico;
- h) scheda di valutazione di conformità DNSH;
- i) atto amministrativo attestante la volontà del Soggetto proponente di proporre istanza di partecipazione all'Avviso (ad es. deliberazione/decisione dell'Organo di Governo/Organo decisionale esecutivo dell'Ente);**
- j) documentazione comprovante l'attività di condivisione/partecipazione;

per quanto riguarda il punto A), il Comune di Monopoli nell'istanza di riesame sostiene che *"... il termine assegnato con la nota di soccorso istruttorio del 14.11.2025, pari a cinque giorni lavorativi, non è conforme a quanto previsto dal par. 7.3 dell'Avviso pubblico, il quale prescrive un termine "non superiore a 15 (quindici) giorni lavorativi dal ricevimento della richiesta"..."*;

la Commissione, per quanto di competenza, vista la nota ricognitiva *Il soccorso istruttorio: applicazione e limiti. Informativa* predisposta dalla SEGRETERIA GENERALE DELLA PRESIDENZA SEZIONE RACCORDO AL SISTEMA REGIONALE Servizio Contratti e Programmazione Acquisti – prot. n. 648453 del 18 novembre 2025, che recita: *"In merito al rispetto dei termini indicati dalla stazione appaltante per evadere la richiesta di chiarimenti, con sentenza del 02/04/2025 n.2789, il Consiglio di Stato, sez.V, ha sottolineato che la recente giurisprudenza ha precisato "come possa essere superato, senza effetti invalidanti, quello previsto dalla stazione appaltante, ove inferiore a quello massimo previsto ex lege, ma non tale ultimo termine (Cfr. TAR Campania, Napoli, sez. III, sent. del 07 novembre 2024 n.5965). Ciò in quanto il principio di perentorietà dei termini assegnati al concorrente in sede di soccorso istruttorio nel corso di gara, deve essere letto nell'ottica del concorrente principio di risultato scolpito dall'art.1 del d.lgs.n.36/2023, in modo da rendere intollerabile lo sfioramento del termine massimo di legge previsto per l'integrazione documentale – termine che, appunto, la stessa legge ha ritenuto di per sé compatibile con le esigenze di speditezza e tempestività delle operazioni di gara - ma da consentire, viceversa, che non abbia rilievo invalidante lo sfioramento del termine assegnato dalla stazione appaltante contenuto in quello massimo di legge (...)"*;

la Commissione, pertanto, per affinità della procedura *de quo* con quella sopra richiamata, ritiene accoglibile l'istanza circa *"il riesame in autotutela della posizione del Comune di Monopoli e la conseguente riammissione del progetto presentato alla procedura valutativa"*, e ritiene superati i punti A, B, C e D relativi all'istanza di riesame presentata.

La Commissione analizza, quindi, la documentazione presentata dal Comune di Monopoli con nota Prot. n. 87772 del 01/12/2025, acquisita in pari data al protocollo regionale Prot. n. 676158, consistente in:

- 1) *Attestazione del legale rappresentante sulla capacità di disporre delle risorse finanziarie;*
- 2) *Atto amministrativo attestante la volontà del Soggetto proponente di proporre istanza di partecipazione all'Avviso.*

In merito al punto 1), la Commissione rileva che:

- l'elaborato denominato "6_piano Economico Manutenzione-signed.pdf.p7m" allegato all'istanza, sul quale è stato attivato il soccorso istruttorio, non era corredato da "dichiarazione del Legale rappresentante della capacità di disporre delle risorse e dei meccanismi finanziari necessari a coprire i costi di gestione e della manutenzione delle opere finanziate" come previsto dall'Avviso alla lettera f), a pena di inammissibilità;
- l'attestazione, trasmessa dal Comune di Monopoli con nota Prot. n. 87772 del 01/12/2025, non risulta prodotta in data antecedente la scadenza dell'Avviso (17 ottobre 2025), in quanto riporta la firma digitale del Sindaco Angelo Annese datata 1° dicembre 2025.

Pertanto, considerato che permane l'assenza della "dichiarazione del Legale rappresentante della capacità di disporre delle risorse e dei meccanismi finanziari necessari a coprire i costi di gestione e della manutenzione delle opere finanziate", prevista dall'Avviso al punto f) pena esclusione, la Commissione, per quanto di competenza, conferma la NON AMMISSIBILITA' dell'istanza del Comune di Monopoli.

La Commissione passa ad analizzare l'istanza del **Comune di Fasano**.

Premesso che nel verbale n. 1, relativamente alla seduta 2 del giorno 3 novembre 2025, per il Comune di Fasano è riportato: "In esito all'esame della documentazione trasmessa in data 16/10/2025, acquisita ai protocolli NN. 578089-0578091-578452-578095 del 17/10/2025, e in data 17/10/2025, acquisita ai protocolli NN. 578551-578583 del 17/10/2025, con riferimento al par. 6.3 "DOCUMENTAZIONE DA TRASMETTERE", si rileva che nell'istanza non è presente quanto richiesto dall'Avviso a pena di inammissibilità: e) dichiarazione per eventuali rimozioni – demolizioni di cui all' Allegato A3.

Pertanto, la Commissione, ritenendo di non poter ricorrere alla procedura di cui al par. 7.3 "DOCUMENTAZIONE INTEGRATIVA", ai sensi di quanto indicato nell'Avviso al par. 6.3, **NON AMMETTE** l'istanza in argomento presentata dal Comune di Fasano alla successiva fase di ammissibilità sostanziale di cui al par. 7.2.2 dell'Avviso".

Il Comune di Fasano, con nota prot. n. 12250 del 25/02/2026, acquisita al protocollo regionale prot. n. 102517 del 26/02/2026, "CHIEDE l'accoglimento della presente istanza di riesame e, per l'effetto, in via di autotutela:

- annullare e/o riformare la Determinazione dirigenziale n. 61 del 31.01.2026 nella parte in cui dispone la non ammissione dell'istanza presentata dal Comune di Fasano;
- dichiarare che la mancata allegazione dell'Allegato A3 non integra causa di inammissibilità, alla luce della natura del progetto e dell'interpretazione corretta del par. 6.3 dell'Avviso;
- disporre la riammissione del Comune di Fasano alla procedura, con accesso alla fase di ammissibilità sostanziale e successiva valutazione comparativa secondo i criteri predeterminati, con conseguente inserimento nella graduatoria delle proposte ammesse".

Considerato che:

al par. 6.3 "DOCUMENTAZIONE DA TRASMETTERE" dell'Avviso è stabilita la documentazione da allegare alla domanda di partecipazione a pena di inammissibilità:

- a) scheda tecnica
- b) relazione di inquadramento;
- c) progetto di fattibilità tecnica-economica;
- e) dichiarazione per eventuali rimozioni-demolizioni;**
- f) piano di monitoraggio e manutenzione delle opere;
- g) relazione tecnica per la verifica per la resilienza climatico;
- h) scheda di valutazione di conformità DNSH;

i) atto amministrativo attestante la volontà del Soggetto proponente di proporre istanza di partecipazione all'Avviso;

j) documentazione comprovante l'attività di condivisione/partecipazione.

La Commissione, per quanto di competenza, conferma le valutazioni espresse nella seduta n. 2 del 3 novembre 2025, poiché nell'istanza del Comune di Fasano manca il documento relativo alla lettera e) dichiarazione per eventuali rimozioni – demolizioni di cui all' Allegato A3 richiesto nell'Avviso a pena di inammissibilità.

I lavori della Commissione terminano alle ore 17:00.

Seduta n. 15 del giorno 20 marzo 2026

L'anno 2026 il giorno 20 del mese di marzo alle ore 10:00, presso la sede della Sezione Demanio e Patrimonio della Regione Puglia, in via G. Gentile, 52 a Bari, si è riunita la Commissione di valutazione, nominata con D.D. della Sezione Demanio e Patrimonio n. 563 del 22/10/2025, per procedere all'analisi delle istanze di riesame, pervenute ai sensi del paragrafo 7.6 dell'Avviso.

La Commissione, composta come di seguito dettagliato, risulta presente al completo:

- ing. Raffaella Bologna, Presidente
- ing. Maria Antonia Somma, Componente
- geol. Antonio Fiore, Componente

Svolge le attività di segretario verbalizzante il Componente Antonio Fiore con il supporto degli altri membri.

La Commissione passa ad analizzare l'istanza del **Comune di Torricella**.

Premesso che nel verbale n.1, relativamente alla seduta 2 del giorno 3 novembre 2025, per il Comune di Torricella è riportato:

"In esito all'esame della documentazione trasmessa in data 17/10/2025, acquisita ai protocolli NN. 578723-578724/2025 del 17/10/2025 con riferimento al par. 6.3 "DOCUMENTAZIONE DA TRASMETTERE", si rileva che nell'istanza non è presente quanto richiesto dall'Avviso a pena di inammissibilità:

- e) *dichiarazione per eventuali rimozioni – demolizioni di cui all' Allegato A3;*
- i) *atto amministrativo attestante la volontà del Soggetto proponente di proporre istanza di partecipazione all'Avviso (ad es. deliberazione/decisione dell'Organo di Governo/Organo decisionale esecutivo dell'Ente).*

*Pertanto, la Commissione, ritenendo di non poter ricorrere alla procedura di cui al par. 7.3 "DOCUMENTAZIONE INTEGRATIVA", ai sensi di quanto indicato nell'Avviso al par. 6.3, **NON AMMETTE** l'istanza in argomento presentata dal Comune di Torricella alla successiva fase di ammissibilità sostanziale di cui al par. 7.2.2 dell'Avviso".*

Il Comune di Torricella, con nota prot. n. 2331 del 26.02.2026, acquisita in pari data al protocollo regionale prot. n. 103272, *"CHIEDE E FA ISTANZA in applicazione del principio del "favor participationis", per il RIESAME E LA RIAMMISSIONE dell'istanza di partecipazione del Comune di Torricella (TA) nella graduatoria dei Comuni partecipanti all'Avviso per la selezione di interventi finalizzati alla mitigazione dei fenomeni di erosione delle coste basse pugliesi approvato con D.D. n.151 dell'11/03/2025 e ss. mm. ed ii".*

Considerato che:

al par. 6.3 "DOCUMENTAZIONE DA TRASMETTERE" dell'Avviso è stabilita la documentazione da allegare alla domanda di partecipazione a pena di inammissibilità:

- a) scheda tecnica
- b) relazione di inquadramento;
- c) progetto di fattibilità tecnica-economica;
- e) dichiarazione per eventuali rimozioni-demolizioni;**
- f) piano di monitoraggio e manutenzione delle opere;

- g) relazione tecnica per la verifica per la resilienza climatico;
- h) scheda di valutazione di conformità DNSH;
- i) atto amministrativo attestante la volontà del Soggetto proponente di proporre istanza di partecipazione all'Avviso;**
- j) documentazione comprovante l'attività di condivisione/partecipazione.

La Commissione, per quanto di competenza, conferma le valutazioni espresse nella seduta n. 2 del 3 novembre 2025, poiché nell'istanza del Comune di Torricella mancano i documenti relativi alla lettera e) *"dichiarazione per eventuali rimozioni – demolizioni di cui all'Allegato A3"* e i) *"atto amministrativo attestante la volontà del Soggetto proponente di proporre istanza di partecipazione all'Avviso (ad es. deliberazione/decisione dell'Organo di Governo/Organo decisionale esecutivo dell'Ente)"* richiesti nell'Avviso a pena di inammissibilità.

Si precisa che per il Comune di Torricella, il soccorso istruttorio è stato attivato per mero errore materiale in quanto esistevano già gli estremi per la non ammissibilità.

La Commissione passa ad analizzare l'istanza del **Comune di Torchiarolo**.

Premesso che nel verbale n.1, relativamente alla seduta 2 del giorno 3 novembre 2025, per il Comune di Torchiarolo è riportato:

"In esito all'esame della documentazione trasmessa in data 16/10/2025, acquisita al Protocollo N 577237 del 16/10/2025 e Protocollo N. 577882 del 17/10/2025, con riferimento al paragrafo 6.3 "DOCUMENTAZIONE DA TRASMETTERE", si rileva che nell'istanza è presente quanto richiesto dall'Avviso.

*Pertanto, la Commissione, ai sensi di quanto indicato nel par. 6.3 dell'Avviso, **AMMETTE** l'istanza in argomento, presentata dal Comune di Torchiarolo, alla successiva fase di ammissibilità sostanziale di cui al par. 7.2.2 dell'Avviso".*

Nel verbale n.2, relativamente alla seduta 8 del giorno 12 gennaio 2026, per il Comune di Torchiarolo è riportato:

"In esito all'esame della documentazione trasmessa in data 16/10/2025, acquisita al Protocollo N 577237 del 16/10/2025 e Protocollo N. 577882 del 17/10/2025, la Commissione, ai sensi di quanto indicato nel paragrafo 7.2.3 dell'Avviso, assegna al Comune di Torchiarolo un punteggio complessivo di 40.

L'istanza di partecipazione NON ha raggiunto un punteggio totale superiore alla soglia di sbarramento pari a 60/100".

Il Comune di Torchiarolo, con nota prot. n. 3254 del 26.02.2026, acquisita in pari data al protocollo regionale prot. n. 104191, *"presenta le proprie osservazioni entro i termini stabiliti, evidenziando gli elementi che si ritengono non correttamente valutati e chiedendo alla Commissione di procedere al riesame della candidatura"*.

Con riferimento al punto C.1.2 *"La proposta progettuale è correlata con un intervento di contrasto all'erosione costiera realizzato nei cinque anni precedenti"* il Comune di Torchiarolo scrive:

"Rettifica attribuzione punteggio relativo agli interventi di contrasto all'erosione costiera.

In riferimento al criterio di valutazione "La proposta progettuale è correlata con un intervento di contrasto all'erosione costiera realizzato nei cinque anni precedenti", si rileva una palese incongruenza tra la documentazione prodotta e il punteggio di 0 (zero) assegnato dalla Commissione.

Contrariamente a quanto valutato, il Comune di Torchiarolo ha attuato nel quinquennio di riferimento ben n. 3 interventi a difesa della costa, analiticamente descritti nella Scheda C.1.2 allegata alla proposta.

Tali interventi, che costituiscono prova oggettiva del requisito richiesto, sono puntualmente identificati dai seguenti investimenti pubblici e relativi codici CUP:

LAVORI DI DIFESA COSTIERA NELL'ABITATO DI LENDINUSO CUP G74H20000610006;

LAVORI DI DIFESA DELL'ABITATO COSTIERO DI LENDINUSO – SECONDO STRALCIO CUP G77H22000740001;

LAVORI DI DIFESA COSTIERA NELL'ABITATO DI LENDINUSO CUP G78H22000520005.

Si richiede, pertanto, la revisione del punteggio in conformità ai dati oggettivi esposti, essendo l'attività pregressa del Comune pienamente rispondente ai parametri fissati dal bando".

La Commissione, per quanto di competenza, conferma la valutazione espressa nella scheda ALLEGATO D5, allegata al verbale relativo alla seduta n. 8 del 12 gennaio 2026, poiché dalle verifiche già fatte in sede di valutazione gli indicati interventi non risultano realizzati (certificato di collaudo).

Con riferimento al punto Criterio D.1.3 *“La proposta progettuale riguarda un ambito di costa a rischio C1 > 50%, in metri lineari, dell'estensione dell'intervento”* il Comune di Torchiarolo scrive:

“Rettifica punteggio Criterio D.1 – Incongruenza classificazione rischio erosione PRC.

In merito alla valutazione del criterio D.1 "Proposta progettuale in area classificata a rischio erosione dal PRC", si rileva un errore materiale nell'attribuzione del punteggio da parte della Commissione. Quest'ultima ha assegnato punti 5, classificando erroneamente l'area come "Rischio C3".

Di contro, come evidenziato nella documentazione tecnica e cartografica allegata alla proposta, l'intervento localizzato nei pressi del Lido Cipolla ricade in un'area classificata a rischio C1. Tale classificazione interessa un'estensione superiore al 50% dell'area di intervento.

Secondo i parametri fissati dal bando/disciplinare, la localizzazione in area C1 con tale estensione comporta l'attribuzione di punti 15.

Si richiede pertanto la correzione del punteggio in autotutela, previa verifica delle tavole del PRC richiamate in progetto”.

La Commissione, per quanto di competenza, conferma la valutazione espressa nella scheda ALLEGATO D5, allegata al verbale relativo alla seduta n. 8 del 12 gennaio 2026, poiché dalle verifiche già fatte in sede di valutazione l'intervento ricade in area "Rischio C3" per una estensione maggiore del 50%.

Con riferimento al punto Criterio D.2.3 *“La proposta progettuale riguarda un ambito di costa con tendenza evolutiva - 30m (maggiore del 50%, in metri lineari, dell'estensione dell'intervento)”* il Comune di Torchiarolo scrive:

Errata attribuzione punteggio Criterio D.2 – Contraddittorietà con la valutazione D.1 In merito al criterio D.2 "Proposta progettuale in area con tendenza evolutiva in erosione (rif. DGR n. 1694/2018)", si contesta il punteggio di 0 (zero) attribuito dalla Commissione, motivato da una presunta assenza di tendenza evolutiva dell'ambito costiero interessato.

Tale valutazione appare palesemente contraddittoria e illogica rispetto a quanto espresso dalla stessa Commissione nel precedente criterio D.1. In quella sede, infatti, è stato riconosciuto un rischio erosivo (seppur erroneamente quantificato in classe C3 con 5 punti). Appare tecnicamente impossibile che un'area presenti un rischio di erosione (C1 o C3 che sia) e contemporaneamente mostri una "tendenza evolutiva nulla.

Si ribadisce che l'intervento ricade in un ambito di costa con conclamata tendenza erosiva ai sensi della DGR n. 1694/2018, come dimostrato dalla documentazione di progetto.

Si richiede pertanto la revisione del punteggio in coerenza con lo stato di fatto e con le altre valutazioni espresse dall'Organo giudicante”.

La Commissione, per quanto di competenza, conferma la valutazione espressa nella scheda ALLEGATO D5, allegata al verbale relativo alla seduta n. 8 del 12 gennaio 2026, poiché dalle verifiche già fatte in sede di valutazione la proposta progettuale riguarda un ambito di costa con tendenza evolutiva -10 m minore del 10%, mentre il punteggio 5 di sub criterio è riferito a una percentuale compresa tra 10% e 50 %.

Con riferimento al punto Criterio E.1.2 *“Azioni di protezione e ricostruzione del cordone dunale”* il Comune di Torchiarolo scrive:

“Si rileva un'errata valutazione in merito al criterio E.1.2, per il quale la Commissione ha attribuito un punteggio pari a 0 (zero). Tale giudizio appare privo di fondamento tecnico alla luce dei contenuti analitici della proposta progettuale.

Nel merito della proposta:

L'intervento non si limita a una singola azione, ma prevede ben n. 4 soluzioni tecniche distinte e integrate, specificamente finalizzate alla protezione e alla ricostruzione del cordone dunale.

Si tratta di metodologie progettuali che vantano le seguenti caratteristiche di eccellenza:

- *efficacia sperimentata in quanto le soluzioni proposte non sono meramente teoriche, ma sono già state sperimentate con successo in contesti analoghi, dimostrando la loro capacità di resilienza e ripristino morfologico.*
- *validazione scientifica in quanto ogni scelta tecnica è supportata da specifici studi universitari e pubblicazioni di settore, che ne attestano la validità idrodinamica e ambientale.*
- *articolazione dell'intervento con la previsione di quattro diverse tipologie di azione (es. ingegneria naturalistica, sistemi di cattura del sedimento eolico, rinfoltimento della vegetazione psammofila, etc.) configura una proposta di alta qualità tecnica che non può essere liquidata con un punteggio nullo.*

L'attribuzione di 0 punti ignora completamente l'apporto innovativo e il rigore scientifico della documentazione prodotta.

Si richiede pertanto la rideterminazione del punteggio in coerenza con la complessità e la solidità delle soluzioni di difesa dunale descritte negli elaborati”.

La Commissione, per quanto di competenza, conferma la valutazione espressa nella scheda ALLEGATO D5 - TORCHIAROLO, allegata al verbale relativo alla seduta n. 8 del 12 gennaio 2026, poiché dalle verifiche già fatte in sede di valutazione nel Progetto di fattibilità tecnica ed economica e in particolare nell'allegato 6 “*computo metrico*” non sono previste voci attribuibili ad azioni di protezione e ricostruzione del cordone dunale.

Con riferimento al punto Criterio E.1.3 “*Previsione di soluzioni atte a realizzare azioni di razionalizzazione degli accessi alla fascia costiera*” il Comune di Torchiarolo scrive:

“A) Per l'attraversamento delle dune e per la fruizione dell'arenile, sono saranno realizzate delle passerelle in legno, oltre a una serie di dissuasori e di tabelle, sempre in legno e a basso impatto visivo, con il compito di facilitare la conservazione della vegetazione e disciplinare i turisti nella transizione dall'area riservata a parcheggio per autovetture alla zona balenabile. B) Alcune di tali protezioni saranno poste a salvaguardia dell'antiduna, in modo da scoraggiare i bagnanti ad invadere le superfici occupate dalla vegetazione erbacea. C) I varchi tra i sistemi dunali saranno razionalizzati mediante azioni innovative che consentiranno di rispettare il naturale continuum e di innescare i processi evolutivi della vegetazione.

Contestazione Criterio E.1.3: Soluzioni Progettuali Calibrate e Sperimentate

Nel merito della contestazione:

Analogamente a quanto esposto per la protezione del cordone dunale, le soluzioni tecniche previste in questa sezione non possono essere considerate nulle, in quanto:

- *le strategie adottate scaturiscono da soluzioni ingegneristiche e ambientali già studiate e implementate in contesti costieri analoghi, garantendo un elevato grado di affidabilità e abbattendo il rischio di insuccesso dell'intervento.*
- *calibrazione in loco: infatti non si tratta di una trasposizione acritica di modelli standard, ma di una progettazione "sartoriale", calibrata perfettamente sulle specificità geomorfologiche e idrodinamiche del sito di intervento (Lido Cipolla /Torchiarolo).*
- *la proposta integra i dati degli studi pregressi con le esigenze attuali della costa in esame, fornendo risposte concrete e mirate che la Commissione ha omesso di valutare.*

Risulta pertanto incomprensibile l'assegnazione di un punteggio nullo a fronte di soluzioni tecniche che coniugano esperienza consolidata e precisione analitica.

Si richiede che la Commissione riveda il giudizio, riconoscendo il valore della progettazione specifica e della coerenza delle soluzioni adottate”.

La Commissione, per quanto di competenza, conferma la valutazione espressa nella scheda ALLEGATO D5 - TORCHIAROLO, allegata al verbale relativo alla seduta n. 8 del 12 gennaio 2026, poiché dalle verifiche già fatte in sede di valutazione nel Progetto di fattibilità tecnica ed economica e in particolare nell'allegato 6 “*computo metrico*” non sono previste voci attribuibili a previsione di soluzioni atte a realizzare azioni di razionalizzazione degli accessi alla fascia costiera.

Con riferimento al punto Criterio G.1.4 “*La proposta progettuale consente di realizzare un intervento la cui durabilità è stimata in un tempo oltre i 20 anni*” il Comune di Torchiarolo scrive:

“La proposta progettuale consente di realizzare un intervento la cui durabilità è stimata in un tempo oltre i 20 anni.

La Commissione riconosce il punteggio 0 alla proposta del Comune di Torchiarolo.

Si contesta il punteggio di 0 (zero) assegnato dalla Commissione in merito al criterio G.1.4. Tale risposta così come descritto in premessa la TAV. 11 "Scheda di valutazione" è stato redatto con l'obiettivo di CONCLUSIONE E SINTESI dei contenuti, accorgimenti, metodi, analisi di manutenzione e durabilità dei criteri progettuali esposti analiticamente nella tavola riportante il Piano di Monitoraggio e manutenzione”.

La Commissione, per quanto di competenza, conferma la valutazione espressa nella scheda ALLEGATO D5 - TORCHIAROLO, allegata al verbale relativo alla seduta n. 8 del 12 gennaio 2026, poiché dalle verifiche già fatte in sede di valutazione nel Progetto di fattibilità tecnica ed economica e in particolare nell'allegato 8 “D.I.P.M. Piano manutenzione opera” non è presente alcun riferimento circa la durabilità dei benefici indotti dalla realizzazione dell'intervento.

Con riferimento al punto Criterio G.2.2 “Soluzioni di Ingegneria Naturalistica e Riciclo dei Sedimenti” il Comune di Torchiarolo scrive:

“Si contesta il punteggio di 0 (zero) assegnato dalla Commissione in merito al criterio G.2.2. Tale valutazione appare del tutto incongrua rispetto alla complessità tecnologica e alla valenza ecologica della proposta avanzata. Nel merito della proposta:

Il progetto integra sapientemente metodologie consolidate e soluzioni ingegneristiche innovative, come ampiamente documentato negli allegati tecnici.

Nello specifico, la proposta prevede sistemi mirati all'intrappolamento attivo dei sedimenti:

- *Economia Circolare del sedimento: infatti la soluzione proposta è finalizzata a intercettare e trattenere la sabbia soggetta a erosione, favorendo il ripascimento naturale "in loco".*
- *riduzione dell'impatto ambientale: tale approccio evita strategicamente l'approvvigionamento di materiale da cave o siti distanti, scongiurando il rischio di incompatibilità chimico-fisiche e granulometriche tra sabbia autoctona e sabbia di riporto.*
- *efficacia dell'innovazione: l'adozione di queste tecniche riduce drasticamente i costi di manutenzione nel lungo periodo e l'impronta di carbonio legata al trasporto di inerti, configurandosi come una soluzione di eccellenza nel panorama della difesa costiera.*

L'assegnazione di un punteggio nullo ignora l'elevato valore aggiunto di una strategia che punta all'autosufficienza del sistema costiero.

Si richiede pertanto una revisione del punteggio che tenga conto dell'accuratezza e del rigore scientifico di tale scelta progettuale”.

La Commissione, per quanto di competenza, conferma la valutazione espressa nella scheda ALLEGATO D5 - TORCHIAROLO, allegata al verbale relativo alla seduta n. 8 del 12 gennaio 2026, poiché dalle verifiche già fatte in sede di valutazione nel Progetto di fattibilità tecnica ed economica e in particolare nell'allegato 6 “computo metrico” non sono previste voci attribuibili alla realizzazione di trappole eoliche o altri dispositivi innovativi atti a limitare le perdite di sedimenti dalle spiagge e favorire la naturale dinamica di trasporto dei sedimenti lungo costa.

I lavori della Commissione terminano alle ore 14.00.

Seduta n. 16 del giorno 26 marzo 2026

L'anno 2026 il giorno 26 del mese di marzo alle ore 14:30, presso la sede della Sezione Demanio e Patrimonio della Regione Puglia, in via G. Gentile, 52 a Bari, si è riunita la Commissione di valutazione, nominata con D.D. della Sezione Demanio e Patrimonio n. 563 del 22/10/2025, per procedere all'analisi delle istanze di riesame, pervenute ai sensi del paragrafo 7.6 dell'Avviso.

La Commissione, composta come di seguito dettagliato, risulta presente al completo:

- ing. Raffaella Bologna, Presidente

- ing. Maria Antonia Somma, Componente
- geol. Antonio Fiore, Componente

Svolge le attività di segretario verbalizzante il Componente Antonio Fiore con il supporto degli altri membri.

La Commissione passa ad analizzare l'istanza del **Comune di Ostuni**.

Premesso che nel verbale n.1, relativamente alla seduta 2 del giorno 3 novembre 2025, per il Comune di Ostuni è riportato:

"In esito all'esame della documentazione trasmessa in data 17/10/2025, acquisita ai protocolli NN. 578214-578215-578217-578253-578738-578739 del 17/10/2025, con riferimento al paragrafo 6.3 "DOCUMENTAZIONE DA TRASMETTERE", si rileva che nell'istanza è presente quanto richiesto dall'Avviso.

*Pertanto, la Commissione, ai sensi di quanto indicato nel par. 6.3 dell'Avviso **AMMETTE** l'istanza in argomento, presentata dal Comune di Ostuni, alla successiva fase di ammissibilità sostanziale di cui al par. 7.2.2 dell'Avviso.*

Nel verbale n.2, relativo alla seduta 10 del giorno 19 gennaio 2026, per il Comune di Ostuni è riportato:

Comune di Ostuni (Scheda Allegato D.8). *In esito all'esame della documentazione trasmessa in data 17/10/2025, acquisita ai protocolli NN. 578214-578215-578217-578253-578738-578739 del 17/10/2025, la Commissione, ai sensi di quanto indicato nel paragrafo 7.2.3 dell'Avviso, assegna al Comune di Ostuni un **punteggio complessivo di 66**. L'istanza di partecipazione ha raggiunto un punteggio totale superiore alla soglia di sbarramento pari a 60/100".*

Il Comune di Ostuni, con nota prot. n. 16122 del 27/02/2026, acquisita al protocollo regionale prot. n. 108305 del 02/03/2026, *"propone istanza di riesame, formulando le seguenti osservazioni con riferimento ai punteggi attribuiti nella scheda di valutazione riportata nell'allegato D7 della richiamata Determina"*.

Con riferimento al Criterio C.1 *"Proposta progettuale connessa e/o correlata ad interventi già approvati o in corso di realizzazione"* – sottocriterio C.1.2 – *"La proposta progettuale è correlata con un intervento di contrasto all'erosione costiera realizzato nei cinque anni precedenti"* il Comune di Ostuni scrive:

"non è stato attribuito alcun punteggio. Si evidenzia che, nell'Allegato 2 – Descrizione sintetica dell'intervento, lettera d), punto 1) è illustrato il progetto denominato "Progetto strategico integrato di potenziamento della connessione ecologica e di miglioramento della qualità della fruizione turistica sostenibile tra il Parco delle Dune Costiere e il Parco archeologico e naturale di Santa Maria d'Agnano" dell'importo complessivo €. 950.000,00, completamente realizzato dal Comune di Ostuni e concluso in data 24.10.2024. A tal fine si allega Certificato di regolare esecuzione rilasciato in data 11.11.2024".

La Commissione, per quanto di competenza, preso atto della documentazione trasmessa, valuta favorevolmente l'istanza di revisione relativa al sotto criterio C.1.2 della griglia di valutazione, assegnando un punteggio di 2.

Con riferimento al Criterio G.1 *"Durabilità dei benefici indotti dalla realizzazione dell'intervento come indicato nel piano di monitoraggio e manutenzione delle opere"* il Comune di Ostuni scrive:

"si segnala che nella scheda di valutazione sostanziale (Allegato D7 dell'A.D. n. 61/2026) non è stato attribuito alcun punteggio. Si rappresenta tuttavia che, nell'Allegato 2 – Descrizione sintetica dell'intervento, lettera m), è espressamente indicato che la durabilità dei benefici indotti dall'intervento è superiore a 20 anni; tale elemento è supportato dagli elaborati progettuali ET_1, ET_6, ET_7 ed ET_9 del PFTA".

La Commissione, per quanto di competenza, conferma la valutazione espressa nella scheda ALLEGATO D7 - Ostuni, allegata al verbale relativo alla seduta n. 10 del 19 gennaio 2026, poiché dalle verifiche già fatte in sede di valutazione nel Progetto di fattibilità tecnica ed economica, e in particolare negli allegati ET_1 *"Relazione generale"*, ET_6 *"Piano preliminare di monitoraggio geotecnico e strutturale"*, ET_7 *"Piano preliminare di monitoraggio ambientale"* e ET_9 *"Piano di preliminare di manutenzione dell'opera"*, non è presente il dato richiesto al criterio G.1 *"Durabilità dei benefici indotti dalla realizzazione dell'intervento come indicato nel piano di monitoraggio e manutenzione delle opere"*.

In esito all'esame della documentazione trasmessa dal Comune di Ostuni con nota prot. n. 16122 del 27.02.2026, acquisita al protocollo regionale prot. n. 108305 del 02.03.2026, la Commissione, ai sensi di quanto indicato nel paragrafo 7.2.3 dell'Avviso, assegna al Comune di Ostuni un **punteggio complessivo di 68**.

La Commissione passa ad analizzare l'istanza del **Comune di Lecce**.

Premesso che nel verbale n.1, relativamente alla seduta 1 del giorno 28 ottobre 2025, per il Comune di Lecce è riportato:

"In esito all'esame della documentazione trasmessa in data 13/10/2025, acquisita ai protocolli NN. 562089-562092-562096-563368-563370 e trasmessa in data 14/10/2025, acquisita ai protocolli NN. 565860-565863 del 15/10/2025, con riferimento al paragrafo 6.3 "DOCUMENTAZIONE DA TRASMETTERE", si rileva che nell'istanza è presente formalmente quanto richiesto dall'Avviso.

*Tuttavia, considerato quanto previsto dal punto f) "piano di monitoraggio e manutenzione delle opere, con indicazione dei costi di manutenzione e gestione, corredato da dichiarazione del Legale rappresentante della capacità di disporre delle risorse e dei meccanismi finanziari necessari a coprire i costi di gestione e della manutenzione delle opere finanziate", si rileva che manca la "dichiarazione del Legale rappresentante". Pertanto, la Commissione **AMMETTE CON RISERVA** l'istanza in argomento presentata dal Comune di Lecce, e comunica al Responsabile del Procedimento (RdP) l'attivazione del soccorso istruttorio ai sensi del par. 7.3 "DOCUMENTAZIONE INTEGRATIVA" dell'Avviso".*

Nel verbale n.2, relativo alla seduta 7 del giorno 23 dicembre 2025, per il Comune di Lecce è riportato:

*"In esito all'esame della documentazione trasmessa in data 13/10/2025, acquisita ai protocolli NN. 562089-562092-562096-563368-563370, trasmessa in data 14/10/2025, acquisita ai protocolli NN. 565860-565863 del 15/10/2025, e trasmessa in data 14/11/2025, acquisita in pari data al protocollo regionale N. 642975, la Commissione, ai sensi di quanto indicato nel paragrafo 7.2.3 dell'Avviso, assegna al Comune di Lecce un **punteggio complessivo di 61**.*

L'istanza di partecipazione ha raggiunto un punteggio totale superiore alla soglia di sbarramento pari a 60/100".

Il Comune di Lecce, con nota prot n. 42008 del 03/03/2026, acquisita in pari data al protocollo regionale prot. n. 114542 del 02/03/2026, "presenta istanza di riesame e formula le seguenti osservazioni:

- Motivazione del punteggio 0 riportata nelle NOTE dell'Allegato D2 "Assegnazione punteggio valutazione sostanziale" Comune di Lecce;
- D.2 - Proposta progettuale in area con tendenza evolutiva in erosione (rif. DGR n. 1694/2018) (il punteggio attribuibile è riferito alla prevalenza della tendenza evolutiva in termini di m di costa sul totale dell'intervento);
- E.1 – Proposta progettuale connotata da soluzioni atte a realizzare il recupero degli ecosistemi e della biodiversità. (Il punteggio attribuibile è il risultato della somma dei punteggi relativi alle singole fattispecie sottorappresentate, ove ricorrenti).
- F.1 – Garantire la messa in sicurezza e/o il ripristino della funzionalità delle opere contermini all'area oggetto dell'intervento proposto (il punteggio attribuibile è il risultato della somma dei punteggi relativi alle singole fattispecie sottorappresentate, ove ricorrenti)".

Con riferimento al punto Criterio G.1 "Durabilità dei benefici indotti dalla realizzazione dell'intervento come indicato nel piano di monitoraggio e manutenzione delle opere", il Comune di Lecce scrive:

"La durabilità delle opere (barriere soffolte) può essere desunta dalle assunzioni fatte nella "Relazione Tecnica R2". Si segnala che l'intervento prevede dighe a scogliera sommerse (barriere soffolte), estensione di pennelli esistenti e ripascimento in sabbia.

Nella "Relazione Tecnica R2" si è fatto riferimento alla durata minima di vita prevista per l'opera (Tv) marittima di tipo rigido (pennello o scogliera sommersa). Tale durata è assunta pari a 25 anni e tale valore è poi utilizzato per il calcolo del periodo di ritorno, Tr, che con un approccio conservativo (prudenziale) è stato assunto pari a 50 anni. La medesima indicazione temporale è riportata anche nella Scheda progettuale – Allegato A2.1, parte integrante della candidatura: al par. c) è indicato che "la durata prevista per la sostenibilità del piano di gestione e

manutenzione è di anni 25” e che l’Amministrazione “si impegna a garantire la manutenzione ordinaria e la funzionalità dell’intervento per 25 anni... assicurando la continuità e la durabilità degli effetti”.

L’orizzonte ventinquennale trova riscontro operativo nell’elaborato R06 – Piano di monitoraggio e manutenzione delle opere, che disciplina modalità, frequenze, attività e costi del monitoraggio/manutenzione, prevedendo un’impostazione pluriennale con estensione temporale fino a 25 anni. Pertanto, la durata di 25 anni risulta non solo dichiarata, ma anche tradotta in un piano tecnico attuativo, rendendone verificabile la sostenibilità nel tempo. A completamento del quadro, la Deliberazione di Giunta Comunale n. 384 del 10/10/2025 (atto di approvazione del PFTE e degli elaborati allegati alla candidatura) formalizza l’impegno dell’Ente alla sostenibilità del piano di gestione e manutenzione per 25 anni, assicurando continuità e durabilità degli effetti e prevedendo le relative risorse.

Alla luce delle evidenze convergenti — R02 (Tv = 25 anni come base progettuale), A2.1 (durata 25 anni + risultati attesi + vita utile opere rigide), R06 (piano tecnico pluriennale di monitoraggio/manutenzione) e Deliberazione di Giunta Comunale n. 384/2025 (impegno formale a garantire la manutenzione e la funzionalità dell’intervento per 25 anni, con previsione e copertura delle relative spese mediante risorse proprie a bilancio) — risulta superato il presupposto dell’“assenza di indicazione esplicita””.

La Commissione, per quanto di competenza, conferma la valutazione espressa nella scheda ALLEGATO D2 - Lecce, allegata al verbale relativo alla seduta n. 7 del 23 dicembre 2025, poiché dalle verifiche già fatte in sede di valutazione nel Progetto di fattibilità tecnica ed economica, e in particolare negli allegati R06 “Piano di monitoraggio e manutenzione delle opere”, R02 “Relazione Tecnica” e allegato A2.1 “Scheda progettuale dell’intervento”, non è esplicitato il dato richiesto al criterio G.1 “Durabilità dei benefici indotti dalla realizzazione dell’intervento come indicato nel piano di monitoraggio e manutenzione delle opere”, che doveva essere chiaramente indicato e non desunto.

Con riferimento al punto Criterio D.2 “Proposta progettuale in area con tendenza evolutiva in erosione (rif. DGR n. 1694/2018)” il Comune di Lecce scrive:

“Dalla documentazione di candidatura e dagli elaborati costituenti il PFTE risulta che l’intervento ricade, per una porzione prevalente in termini di sviluppo lineare, in area di costa con tendenza evolutiva in erosione ai sensi del PRC/strumenti regionali richiamati dalla DGR n. 1694/2018.

In particolare si riporta l’analisi attuata sul SIT Puglia a supporto della documentazione inoltrata con la candidatura:

Riassumendo, dunque, l’intervento si estende per 845 m lungo la costa e l’ambito di costa oggetto d’intervento con tendenza evolutive -10 m risulta pari a $267,80\text{ m} + 241,30\text{ m} = 509,10\text{ m} > 422,50\text{ m}$ ossia il 50% dell’estensione dell’intervento.

Si chiede, pertanto, alla Commissione di riesaminare l’attribuzione del punteggio del sub-criterio D.2.”

La Commissione, per quanto di competenza, conferma la valutazione espressa nella scheda ALLEGATO D2 - Lecce, allegata al verbale relativo alla seduta n. 7 del 23 dicembre 2025, poiché dalle verifiche già fatte in sede di valutazione del Progetto di fattibilità tecnica ed economica per l’analisi relativa al criterio D.2, consultando gli strati cartografici “Erosione 10 m” e “Erosione 30 m” alla sezione “Dati coste-Elaborazioni – evoluzione Costa DGR 1694/2018” del SIT-Puglia regionale, risulta che il tratto in erosione si estende per una lunghezza di 225 metri. Pertanto la prevalenza della tendenza evolutiva in termini di metri di costa sul totale dell’intervento (845 metri) risulta minore del 50% e maggiore del 10 %.

Con riferimento al punto Criterio E.1 “Proposta progettuale connotata da soluzioni atte a realizzare il recupero degli ecosistemi e della biodiversità” il Comune di Lecce scrive:

“Dall’Allegato D.2 “Assegnazione punteggio valutazione sostanziale” risulta chiaramente escluso uno dei due criteri soddisfatti dalla candidatura atteso che la stessa risponde al criterio E.1.1 “Previsione di soluzioni atte a realizzare azioni di tutela per l’ecosistema acquatico” come da Scheda progettuale (Allegato A2.1) – paragrafo g) e al criterio “E.1.3 Previsione di soluzioni atte a realizzare azioni di razionalizzazione degli accessi alla fascia costiera” come specificato nella Scheda progettuale (Allegato A2.1) – paragrafo O (ogni altra informazione utile alla valutazione della proposta) e dalla voce A.2 “Acquisto segnaletica e cartellonistica “ del QTE del PFTE (All.

lett.c) QTE. In sede di Progetto Esecutivo tale fornitura sarà puntualmente dettagliata (specifiche tecniche, quantità, tipologie, ubicazioni e modalità di posa), quale naturale approfondimento del livello progettuale.

Inoltre, a sostegno del criterio E.1.1 "Previsione di soluzioni atte a realizzare azioni di tutela per l'ecosistema acquatico" si aggiungono le considerazioni riportate nel seguente sottoparagrafo.

Si chiede il riesame del punteggio attribuito al sub-criterio E.1".

La Commissione, per quanto di competenza, conferma la valutazione espressa nella scheda ALLEGATO D2 - Lecce, allegata al verbale relativo alla seduta n. 7 del 23 dicembre 2025, poiché dalle verifiche già fatte in sede di valutazione del Progetto di fattibilità tecnica ed economica:

- il punteggio attribuito al criterio E.1.1 pari a 1;
- per l'analisi relativa al criterio E.1.3, sebbene "l'acquisto di segnaletica e cartellonistica" sia richiamato nella scheda progettuale A.2.1 e nel quadro tecnico economico (All. lett. C-QTE) non vi sono specifiche tavole progettuali esplicative della richiamata attività e non compare alcuna voce correlata nel computo metrico estimativo (All. lett. C-CME).

I lavori della Commissione terminano alle ore 18:00.

Seduta n. 17 del giorno 30 marzo 2026

L'anno 2026 il giorno 30 del mese di marzo alle ore 10:00, presso la sede della Sezione Demanio e Patrimonio della Regione Puglia, in via G. Gentile, 52 a Bari, si è riunita la Commissione di valutazione, nominata con D.D. della Sezione Demanio e Patrimonio n. 563 del 22/10/2025, per procedere all'analisi delle istanze di riesame, pervenute ai sensi del paragrafo 7.6 dell'Avviso.

La Commissione, composta come di seguito dettagliato, risulta presente al completo:

- ing. Raffaella Bologna, Presidente
- ing. Maria Antonia Somma, Componente
- geol. Antonio Fiore, Componente

Svolge le attività di segretario verbalizzante il Componente Antonio Fiore con il supporto degli altri membri.

La Commissione prosegue ad analizzare l'istanza del **Comune di Lecce**.

Il Comune di Lecce, con nota prot n. 42008 del 03/03/2026, acquisita in pari data al protocollo regionale prot. n. 114542 del 02/03/2026, "presenta istanza di riesame e formula le seguenti osservazioni:

- Motivazione del punteggio 0 riportata nelle NOTE dell'Allegato D2 "Assegnazione punteggio valutazione sostanziale" Comune di Lecce;
- D.2 - Proposta progettuale in area con tendenza evolutiva in erosione (rif. DGR n. 1694/2018) (il punteggio attribuibile è riferito alla prevalenza della tendenza evolutiva in termini di m di costa sul totale dell'intervento);
- E.1 – Proposta progettuale connotata da soluzioni atte a realizzare il recupero degli ecosistemi e della biodiversità. (Il punteggio attribuibile è il risultato della somma dei punteggi relativi alle singole fattispecie sottorappresentate, ove ricorrenti).
- F.1 – Garantire la messa in sicurezza e/o il ripristino della funzionalità delle opere contermini all'area oggetto dell'intervento proposto (il punteggio attribuibile è il risultato della somma dei punteggi relativi alle singole fattispecie sottorappresentate, ove ricorrenti)".

Con riferimento al punto Criterio F.1 "Garantire la messa in sicurezza e/o il ripristino della funzionalità delle opere contermini all'area oggetto dell'intervento proposto (il punteggio attribuibile è il risultato della somma dei punteggi relativi alle singole fattispecie sottorappresentate, ove ricorrenti)" il Comune di Lecce scrive:

"Punteggio attribuito punti 2 riferito al solo sub criterio F.1.2 Messa in sicurezza infrastruttura viaria. Si richiama espressamente quanto dichiarato nella Scheda progettuale (Allegato A2.1) – paragrafo I), alla voce "Messa in sicurezza infrastruttura portuale": la Darsena di San Cataldo è un'infrastruttura portuale contermini all'area di

intervento e la proposta progettuale contribuisce alla sua messa in sicurezza morfologica e funzionale, riducendo l'impatto dei flussi sedimentari e limitando i fenomeni di insabbiamento e di accumulo anomalo di posidonia spiaggiata che interferiscono con il mantenimento del fondale utile per la navigazione, garantendo una migliore accessibilità nautica alla darsena.

In particolare, il prolungamento dei pennelli esistenti e la realizzazione delle scogliere sommerse che collegano le testate dei pennelli stessi (barriere sommerse) attenuano l'energia ondosa e modulano il trasporto litoraneo di sedimenti e biomasse (ivi inclusa la posidonia), limitando l'ingresso nel canale di ingresso/uscita e riducendo l'interrimento, con beneficio diretto per la sicurezza della navigazione e la continuità dei servizi di approdo".

La Commissione, per quanto di competenza, conferma la valutazione espressa nella scheda ALLEGATO D2 - Lecce, allegata al verbale relativo alla seduta n. 7 del 23 dicembre 2025, poiché dalle verifiche già fatte in sede di valutazione del Progetto di fattibilità tecnica ed economica, nello specifico il paragrafo 4.4 della Relazione generale (All. C-R01), dove è richiamata la descrizione di un intervento che *"consiste nel prolungamento del molo di sovraflutto (di Ponente) e del moletto di sottoflutto (di Levante) che formano l'imboccatura della Darsena di San Cataldo"*, rileva che la problematica dei flussi sedimentari e i fenomeni di insabbiamento e di accumulo anomalo di posidonia spiaggiata che interferiscono con il mantenimento del fondale utile per la navigazione della Darsena di San Cataldo sono legate all'ambito di Ponente dell'infrastruttura portuale anziché di Levante, dove è ubicato l'intervento proposto. Pertanto la Commissione ritiene di non dover attribuire alcun punteggio al sub criterio F.1.2 *"Messa in sicurezza delle infrastrutture portuali"*.

I lavori della Commissione terminano alle ore 12:00.

Seduta n. 18 del giorno 1 aprile 2026

L'anno 2026 il giorno 1 del mese di aprile alle ore 9:30, presso la sede della Sezione Demanio e Patrimonio della Regione Puglia, in via G. Gentile, 52 a Bari, si è riunita la Commissione di valutazione, nominata con D.D. della Sezione Demanio e Patrimonio n. 563 del 22/10/2025, per procedere all'analisi delle istanze di riesame, pervenute ai sensi del paragrafo 7.6 dell'Avviso.

La Commissione, composta come di seguito dettagliato, risulta presente al completo:

- ing. Raffaella Bologna, Presidente
- ing. Maria Antonia Somma, Componente
- geol. Antonio Fiore, Componente

Svolge le attività di segretario verbalizzante il Componente Antonio Fiore con il supporto degli altri membri.

La Commissione passa ad analizzare l'istanza del **Comune di San Pietro Vernotico**.

Premesso che nel verbale n.1, relativamente alla seduta 2 del giorno 3 novembre 2025, per il Comune di San Pietro Vernotico è riportato:

"In esito all'esame della documentazione trasmessa in data 16/10/2025, acquisita al protocollo N. 576548 del 16/10/2025, con riferimento al paragrafo 6.3 "DOCUMENTAZIONE DA TRASMETTERE", si rileva che nell'istanza è presente formalmente quanto richiesto dall'Avviso.

Tuttavia, considerato quanto previsto dal punto: f) "piano di monitoraggio e manutenzione delle opere, con indicazione dei costi di manutenzione quanto e gestione, corredato da dichiarazione del Legale rappresentante della capacità di disporre delle risorse e dei meccanismi finanziari necessari a coprire i costi di gestione e della manutenzione delle opere finanziate", si rileva che manca la "dichiarazione del Legale rappresentante".

Inoltre, considerato quanto previsto dal punto: i) "atto amministrativo attestante la volontà del Soggetto proponente di proporre istanza di partecipazione all'Avviso (ad es. deliberazione/decisione dell'Organo di Governo/Organo decisionale esecutivo dell'Ente)" si rileva che è richiamato un atto riconducibile a quanto richiesto ma non presente nella documentazione trasmessa.

Pertanto, la Commissione **AMMETTE CON RISERVA** l'istanza in argomento, presentata dal Comune di San Pietro Vernotico, e comunica al RdP l'attivazione del soccorso istruttorio ai sensi del par. 7.3 "DOCUMENTAZIONE INTEGRATIVA" dell'Avviso".

Nel verbale n.2, relativamente alla seduta 8 del giorno 12 gennaio 2026, per il Comune di San Pietro Vernotico è riportato:

*"In esito all'esame della documentazione trasmessa in data 16/10/2025, acquisita al protocollo N. 576548 del 16/10/2025, e trasmessa il 17/11/2025, acquisito al protocollo regionale Prot. N. 647629 del 18/11/2025, la Commissione, ai sensi di quanto indicato nel paragrafo 7.2.3 dell'Avviso, assegna al Comune di San Pietro Vernotico un **punteggio complessivo di 49**. L'istanza di partecipazione NON ha raggiunto un punteggio totale superiore alla soglia di sbarramento pari a 60/100".*

Il Comune di San Pietro Vernotico, con nota prot. n. 5887 del 10/03/2026, acquisita al protocollo regionale prot. n.132868 del 12/03/2026, presenta istanza di riesame e formula le seguenti osservazioni:

"Avvalendosi della facoltà di formulare osservazioni e istanza di riesame ai sensi dell'art. 7.6 de11'Avviso, nel rispetto del termine di trenta giorni dalla pubblicazione della determinazione di approvazione della graduatoria provvisoria, lo scrivente Comune con la presente evidenzia l'erroneità del punteggio complessivo di 49 allo stesso attribuito, tenuto conto dei maggiori punteggi spettanti con riferimento ai criteri:

*E.1 - Proposta progettuale connotata da soluzioni atte a realizzare il recupero degli ecosistemi e della biodiversità
F.1 - Garantire la messa in sicurezza e/o il ripristino della funzionalità delle opere contermini all'area oggetto dell'intervento proposto*

G.1 - Durabilità dei benefici indotti dalla realizzazione dell'intervento come indicato nel piano di monitoraggio e manutenzione delle opere

G.2 - Interventi realizzati con tecnologie innovative, anche con riferimento alla resilienza del territorio e al ciclo di vita dell'intervento (materiali e loro riutilizzo).

Con riferimento al punto Criterio E.1 "Proposta progettuale connotata da soluzioni atte a realizzare il recupero degli ecosistemi e della biodiversità" il Comune di San Pietro Vernotico scrive:

"il punteggio di 2, secondo il criterio E1.2 "Previsione di soluzioni atte a realizzare azioni di protezione e/o di ricostruzione del cordone dunale tramite tecniche di ingegneria naturalistica (anche tramite il riutilizzo delle biomasse spiaggiate), preservando le aree dunali o del retro-spiaggia, anche mediante l'utilizzo di percorsi specifici e cartellonistica adeguata", una volta che nella scheda tecnica tav. 04, con riferimento a tale criterio è così specificato:

E.1.2. Previsione di soluzioni atte a realizzare azioni di protezione e/o di ricostruzione del cordone dunale tramite tecniche di ingegneria naturalistica (anche tramite il riutilizzo delle biomasse spiaggiate), preservando le aree dunali o del retro-spiaggia anche mediante l'utilizzo di percorsi specifici e cartellonistica adeguata:

A) raccolta in loco del materiale vegetale di propagazione, B) selezione, analisi, stoccaggio ex situ e riproduzione del materiale vegetale nella Banca del Germoplasma CODRA; C) modellamento fisico del corpo della duna; D) Reintroduzione in situ del materiale vegetale attuata con l'impianto di rizomi e cespi (piantine per la macchia a ginepri) e con idrosemina".

La Commissione, per quanto di competenza, conferma la valutazione espressa nella scheda ALLEGATO D4 - San Pietro Vernotico, allegata al verbale relativo alla seduta n. 8 del 12 gennaio 2026, poiché dalle verifiche già fatte in sede di valutazione nel Progetto di fattibilità tecnica ed economica e in particolare negli allegati "Elenco prezzi" (Tav. 07), "Computo metrico" (Tav. 08), "Quadro economico" (Tav. 09) non sono previste voci attribuibili ad azioni di protezione e ricostruzione del cordone dunale.

Con riferimento al punto Criterio F.1 "Garantire la messa in sicurezza e/o il ripristino della funzionalità delle opere contermini all'area oggetto dell'intervento proposto" il Comune di San Pietro Vernotico scrive:

"il punteggio di 2, secondo il criterio F.1.2. "Messa in sicurezza infrastruttura viaria" una volta che nella scheda tecnica tav. 04, con riferimento a tale criterio è così specificato: F.1.2 Messa in sicurezza infrastruttura viaria.

L'intervento ha come obiettivo anche la salvaguardia della sede viaria che consente l'accesso alla marina oggetto

di continua manutenzione straordinaria”.

La Commissione, per quanto di competenza, conferma la valutazione espressa nella scheda ALLEGATO D4 - San Pietro Vernotico, allegata al verbale relativo alla seduta n. 8 del 12 gennaio 2026, poiché dalle verifiche già fatte in sede di valutazione nel Progetto di fattibilità tecnica ed economica e in particolare consultando la Carta Tecnica Regionale (CTR) disponibile online sul SIT – Puglia, nell’area di intervento non risultano infrastrutture viarie costiere.

Con riferimento al punto Criterio G.1 *“Durabilità dei benefici indotti dalla realizzazione dell'intervento come indicato nel piano di monitoraggio e manutenzione delle opere”* il Comune di San Pietro Vernotico scrive:

“il punteggio di 4, secondo il criterio G.1.4. “La proposta progettuale consente di realizzare un intervento la cui durabilità è stimata in un tempo oltre i 20 anni” una volta che nella scheda tecnica tav. 04, con riferimento a tale criterio è così specificato:

G.1.4. La proposta progettuale consente di realizzare un intervento la cui durabilità è stimata in un tempo oltre i 20 anni”.

La Commissione, per quanto di competenza, conferma la valutazione espressa nella scheda ALLEGATO D4 - San Pietro Vernotico, allegata al verbale relativo alla seduta n. 8 del 12 gennaio 2026, poiché dalle verifiche già fatte in sede di valutazione nel Progetto di fattibilità tecnica ed economica e in particolare nell’elaborato *“Piano di monitoraggio e manutenzione – indicazione costi”* (Tavola 12) non è presente alcun riferimento circa la durabilità dei benefici indotti dalla realizzazione dell’intervento.

Con riferimento al punto Criterio G.2 *“Interventi realizzati con tecnologie innovative, anche con riferimento alla resilienza del territorio e al ciclo di vita dell'intervento (materiali e loro riutilizzo)”* il Comune di San Pietro Vernotico scrive:

“il punteggio di 2, secondo il criterio G.2.2. “La proposta progettuale prevede la realizzazione di trappole eoliche (barriere frangivento permanenti e/o impianti vegetazionali permanenti etc.) ovvero altri dispositivi innovativi, atti a limitare le perdite di sedimenti dalle spiagge ovvero a favorire la naturale dinamica di trasporto dei sedimenti lungo costa” una volta che nella scheda tecnica tav. 04, con riferimento a tale criterio è così specificato:

“Cr.2.2 La proposta progettuale prevede la realizzazione di trappole eoliche (barriere frangivento permanenti e/o impianti vegetazionali permanenti etc.) ovvero altri dispositivi innovativi, atti a limitare le perdite di sedimenti dalle spiagge ovvero a favorire la naturale dinamica di trasporto dei sedimenti lungo costa.

Obiettivi principali del presente Documento di indirizzo programmatico. 1) Limitare la perdita di sedimenti: 2) Ridurre l'erosione delle spiagge, in particolare quella causata dal vento. 3) Favorire il trasporto naturale dei sedimenti. 4) Creare condizioni che permettano ai sedimenti di muoversi e ridistribuirsi lungo la costa in modo naturale.

Strumenti e metodi proposti. A) Impianti vegetazionali permanenti: Vegetazione autoctona che, grazie alle sue radici e alla sua struttura, stabilizza la sabbia e contribuisce a trattenere i sedimenti. B) Dispositivi innovativi. Soluzioni tecnologiche o ingegneristiche nuove che contribuiscono agli obiettivi di mitigazione dell'erosione e di mantenimento della dinamica dei sedimenti”.

La Commissione, per quanto di competenza, conferma la valutazione espressa nella scheda ALLEGATO D4 - San Pietro Vernotico, allegata al verbale relativo alla seduta n. 8 del 12 gennaio 2026, poiché dalle verifiche già fatte in sede di valutazione nel Progetto di fattibilità tecnica ed economica e in particolare negli allegati *“Elenco prezzi”* (Tav. 07), *“Computo metrico”* (Tav. 08), *“Quadro economico”* (Tav. 09) non sono previste voci attribuibili ad azioni di realizzazione di *“...trappole eoliche...ovvero altri dispositivi innovativi...”*.

I lavori della Commissione terminano alle ore 15:00.

ing. Raffaella Bologna, Presidente

ing. Maria Antonia Somma, Componente

geol. Antonio Fiore, Componente

Seduta n. 19 del giorno 14 aprile 2026

L'anno 2026 il giorno 14 del mese di aprile alle ore 9:30, presso la sede della Sezione Demanio e Patrimonio della Regione Puglia, in via G. Gentile, 52 a Bari, si è riunita la Commissione di valutazione, nominata con D.D. della Sezione Demanio e Patrimonio n. 563 del 22/10/2025, stilare la graduatoria provvisoria delle istanze che hanno superato la soglia di sbarramento prevista dall'Avviso pubblico per la selezione di interventi finalizzati alla mitigazione dei fenomeni di erosione delle coste basse pugliesi.

La Commissione, composta come di seguito dettagliato, risulta presente al completo:

- ing. Raffaella Bologna, Presidente
- ing. Maria Antonia Somma, Componente
- geol. Antonio Fiore, Componente

Svolge le attività di segretario verbalizzante il Componente Antonio Fiore con il supporto degli altri membri.

La Commissione, validamente insediata, all'esito dell'analisi e valutazione delle istanze di riesame dei Comuni di **Cagnano Varano, Trepuzzi, Squinzano, Monopoli, Fasano, Torricella, Torchiarolo, Ostuni, Lecce e San Pietro Vernotico**, riporta di seguito le risultanze le cui motivazioni sono esplicitate nelle relative sedute:

Comune	Esito dell'istanza di riesame
Cagnano Varano	NON FAVOREVOLE
Trepuzzi	NON FAVOREVOLE
Squinzano	NON FAVOREVOLE
Monopoli	NON FAVOREVOLE
Fasano	NON FAVOREVOLE
Torricella	NON FAVOREVOLE
Torchiarolo	NON FAVOREVOLE
Ostuni	PARZIALMENTE FAVOREVOLE
Lecce	NON FAVOREVOLE
San Pietro Vernotico	NON FAVOREVOLE

La Commissione, con riferimento all'istanza di riesame presentata dal Comune di Ostuni, relativamente al sotto criterio C.1.2 della griglia di valutazione ha assegnato il punteggio di 2.

Pertanto, in esito all'esame della documentazione trasmessa dal Comune di Ostuni, con nota prot. n. 16122 del 27/02/2026, acquisita al protocollo regionale prot. n. 108305 del 02/03/2026, la Commissione, ai sensi di quanto indicato nel paragrafo 7.2.3 dell'Avviso, assegna al Comune di Ostuni un **punteggio complessivo di 68**.

La Commissione, allo scopo di redigere la graduatoria finale a seguito del riesame delle istanze pervenute, prosegue i lavori applicando per i Comuni di Massafra e Ostuni, che hanno raggiunto entrambi il punteggio di 68, i criteri presenti nel paragrafo 7.5 – *Punteggio ex aequo* dell'Avviso.

La Commissione procede con il confronto dei punteggi ottenuti nell'ordine previsto dal paragrafo 7.5 – *Punteggio ex aequo* dell'Avviso.

Comuni che hanno conseguito un punteggio totale di 68								
Comune	Punteggio A	Punteggio D	Punteggio F	Punteggio E	Punteggio C	Punteggio B	Punteggio G	Data istanza
Massafra	0	20	0	37	-	-	-	-
Ostuni	0	20	0	35	-	-	-	-

La Commissione, alla luce delle risultanze dei lavori svolti, procede ad aggiornare la graduatoria provvisoria, di cui all'ALLEGATO F al verbale n.2, relativo alla seduta n. 12 del giorno 26 gennaio 2026, stilando la graduatoria finale, che si riporta in ALLEGATO G, relativa ai Comuni di **Rodi Garganico, Massafra, Ostuni, Zapponeta, Ugento, Lecce, Melendugno.**

I lavori della Commissione terminano alle ore 17:00.

ing. Raffaella Bologna, Presidente

ing. Maria Antonia Somma, Componente

geol. Antonio Fiore, Componente



ALLEGATO G – GRADUATORIA FINALE A SEGUITO DEL RIESAME DELLE ISTANZE PERVENUTE

N.	COMUNE	INTERVENTO	PUNTEGGIO TOTALE 7.2.3 AVVISO
1	Rodi Garganico	Opere di protezione a mare del porto turistico “Maria SS. della Libera”, Marina di Rodi Garganico	75
2	Massafra	Intervento di riqualificazione costiera – Foce Canale Armato – Massafra (TA) – subunità fisiografica 7.3 - Taranto-Ginosa	68
3	Ostuni	Realizzazione di interventi volti a contrastare il fenomeno dell'erosione costiera del paraggio a nord di Torre San Leonardo nel territorio del Comune di Ostuni (Br)	68
4	Zapponeta	Opere di protezione costiera del litorale di Zapponeta – Lotto 1	66
5	Ugento	Primo stralcio funzionale degli interventi di mitigazione dei fenomeni di erosione del litorale tra Torre San Giovanni e Torre Mozza	66
6	Lecce	Interventi per il contrasto all'erosione costiera - Difesa del litorale di San Cataldo	61
7	Melendugno	Interventi di mitigazione dei fenomeni di erosione della pocket beach di Torre dell'Orso	61

PR Puglia 2021 – 2027

Priorità II “Economia Verde”

Azione 2.6 “Interventi per il contrasto all’erosione costiera e il ripristino della naturale dinamica costiera”

Sub Azione 2.6.2 Interventi per il contrasto all’erosione costiera

ALLEGATO A - Graduatoria definitiva delle istanze ammesse a finanziamento

N° posizione in graduatoria	Comune	Intervento	Importo finanziato	Punteggio totale
1	Rodi Garganico	Opere di protezione a mare del porto turistico “Maria SS. della Libera”, Marina di Rodi Garganico	4.520.000 €	75
2	Massafra	Intervento di riqualificazione costiera – Foce Canale Armato	1.400.000 €	68
3	Ostuni	Realizzazione di interventi volti a contrastare il fenomeno dell'erosione costiera del paraggio a nord di Torre San Leonardo nel territorio del Comune di Ostuni (Br)	4.995.000 €	68
4	Zapponeta	Opere di protezione costiera del litorale di Zapponeta	4.990.000 €	66

PR Puglia 2021 – 2027

Priorità II “Economia Verde”

Azione 2.6 “Interventi per il contrasto all’erosione costiera e il ripristino della naturale dinamica costiera”

Sub Azione 2.6.2 Interventi per il contrasto all’erosione costiera

ALLEGATO B - Elenco definitivo delle istanze ammissibili e non finanziabili

N° posizione in graduatoria	Comune	Intervento	Costo complessivo	Punteggio totale
5	Ugento	Primo stralcio funzionale degli interventi di mitigazione dei fenomeni di erosione del litorale tra Torre San Giovanni e Torre Mozza	5.000.000 €	66
6	Lecce	Interventi per il contrasto all’erosione costiera - Difesa del litorale di San Cataldo - Lecce	5.000.000 €	61
7	Melendugno	Interventi di mitigazione dei fenomeni di erosione della pocket beach di Torre dell'orso	4.500.000 €	61

PR Puglia 2021 – 2027

Priorità II "Economia Verde"

Azione 2.6 "Interventi per il contrasto all'erosione costiera e il ripristino della naturale dinamica costiera"

Sub Azione 2.6.2 Interventi per il contrasto all'erosione costiera

ALLEGATO C - Elenco definitivo delle istanze NON ammesse a finanziamento

Comune	Intervento	COSTO COMPLESSIVO	Cause di esclusione	Motivazione
Squinzano	Interventi di messa in sicurezza di tratti di falesia in erosione della marina di Casalabate di Squinzano	3.115.480 €	Non soddisfa la verifica di ammissibilità formale (punto 7.2.1 dell'Avviso)	Nell'istanza non è presente quanto richiesto dall'Avviso a pena di inammissibilità: i) atto amministrativo attestante la volontà del Soggetto proponente di proporre istanza di partecipazione all'Avviso (ad es. deliberazione/decisione dell'Organo di Governo/Organo decisionale esecutivo dell'Ente); j) evidenza della documentazione comprovante l'attività di condivisione/partecipazione di cui al paragrafo 5.1 del presente Avviso (a titolo esemplificativo: verbali di incontro, rassegna stampa, relazione fotografica, ecc.).
Cagnano Varano	Completamento e ampliamento delle opere di difesa del litorale in località di Isola Varano	5.000.000 €	Non soddisfa la verifica di ammissibilità formale (punto 7.2.1 dell'Avviso)	Nell'istanza non è presente quanto richiesto dall'Avviso a pena di inammissibilità: e) dichiarazione per eventuali rimozioni – demolizioni di cui all' Allegato A3.
Fasano	Intervento finalizzato alla mitigazione dei fenomeni di erosione costiera della costa bassa a sud di Torre Canne –Fasano (BR)	5.000.000 €	Non soddisfa la verifica di ammissibilità formale (punto 7.2.1 dell'Avviso)	Nell'istanza non è presente quanto richiesto dall'Avviso a pena di inammissibilità: e) dichiarazione per eventuali rimozioni – demolizioni di cui all' Allegato A3.
Lesina	Intervento di mitigazione del rischio idrogeologico e dell'erosione costiera lungo la costa del Comune di Lesina	5.000.000 €	Non soddisfa la verifica di ammissibilità formale (punto 7.2.1 dell'Avviso)	Nell'istanza non è presente quanto richiesto dall'Avviso a pena di inammissibilità: j) evidenza della documentazione comprovante l'attività di condivisione/partecipazione di cui al paragrafo 5.1 del presente Avviso (a titolo esemplificativo: verbali di incontro, rassegna stampa, relazione fotografica, ecc.).
Vernole	Interventi per il contrasto all'erosione costiera e il ripristino della naturale dinamica costiera marina di Vernole località Torre Specchia	3.000.000 €	Non soddisfa la verifica di ammissibilità formale (punto 7.2.1 dell'Avviso)	Nell'istanza non è presente quanto richiesto dall'Avviso a pena di inammissibilità: j) evidenza della documentazione comprovante l'attività di condivisione/partecipazione di cui al paragrafo 5.1 del presente Avviso (a titolo esemplificativo: verbali di incontro, rassegna stampa, relazione fotografica, ecc.).
Torricella	Intervento di mitigazione dei fenomeni di erosione delle coste basse nelle località di Torre Ovo e Trullo di Mare	5.000.000 €	Non soddisfa la verifica di ammissibilità formale (punto 7.2.1 dell'Avviso)	Nell'istanza non è presente quanto richiesto dall'Avviso a pena di inammissibilità: e) dichiarazione per eventuali rimozioni – demolizioni di cui all' Allegato A3; i) atto amministrativo attestante la volontà del Soggetto proponente di proporre istanza di partecipazione all'Avviso (ad es. deliberazione/decisione dell'Organo di Governo/Organo decisionale esecutivo dell'Ente).
Trepuzzi	Interventi per il contrasto all'erosione costiera e il ripristino della naturale dinamica costiera marina di Casalabate	3.000.000 €	Non soddisfa la verifica di ammissibilità formale (punto 7.2.1 dell'Avviso)	Nell'istanza non è presente quanto richiesto dall'Avviso a pena di inammissibilità: f) dichiarazione del Legale Rappresentante.
Monopoli	Interventi volti a contrastare il fenomeno dell'erosione costiera del paraggio in località Capitolo nel territorio di Monopoli (BA)	4.970.512 €	Non soddisfa la verifica di ammissibilità formale (punto 7.2.1 dell'Avviso)	Nell'istanza quanto richiesto dall'Avviso al punto f) dichiarazione del Legale Rappresentante risulta prodotto in data successiva alla data di scadenza dell'Avviso stesso.
Torchiarolo	Interventi per il contrasto all'erosione costiera e il ripristino della naturale dinamica costiera marina di Torchiarolo località Cipolla	2.700.000 €	Non soddisfa la valutazione sostanziale (punto 7.2.3 dell'Avviso).	L'istanza di partecipazione ha raggiunto un punteggio totale inferiore a 60/100 (soglia di sbarramento).

PR Puglia 2021 – 2027

Priorità II "Economia Verde"

Azione 2.6 "Interventi per il contrasto all'erosione costiera e il ripristino della naturale dinamica costiera"

Sub Azione 2.6.2 Interventi per il contrasto all'erosione costiera

ALLEGATO C - Elenco definitivo delle istanze NON ammesse a finanziamento

Comune	Intervento	COSTO COMPLESSIVO	Cause di esclusione	Motivazione
San Pietro Vernotico	Interventi per il contrasto all'erosione costiera e il ripristino della naturale dinamica costiera marina di Campo di mare	2.500.000 €	Non soddisfa la valutazione sostanziale (punto 7.2.3 dell'Avviso).	L'istanza di partecipazione ha raggiunto un punteggio totale inferiore a 60/100 (soglia di sbarramento).